

CCXXV.

1ª TORNATA DI SABATO 16 GIUGNO 1923

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

	Pag.
Disegno di legge (Ritiro):	
ROSSI TEOFILO: Conversione in legge-di un decreto concernente l'esercizio delle riassicurazioni	10287
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Conversione in legge del decreto che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali:	
ERCOLANI	10288-93
ROMITA	10288-90-99-309-19
ROMANI	10289-93-94-95
ROSSI TEOFILO, ministro	10289-92-93-94-96 10301-05-10-17-18-21-26
GIUFFRIDA, presidente della Commissione.	10290 10292-93-96-306-10-12-18-21
MAZZINI	10292-320-21-22-30
MAITILASSO.	10293
CIRINCIONE.	10294
LANFRANCONI.	10298
CANEPA	10298-301
TOSTI DI VALMINUTA.	10298-301-22
BELLOTTI PIETRO	10305-18
TOFANI	10305
CHIESA.	10308-10-22-29
BARANZINI	10308-10-21-23
DONEGANI	10308
MARIOTTI	10310
ZANARDI	10311
BASSO	10317-26
MILIANI	10326-30
BUTTAFOCHI	10328
BUOZZI	10329

La seduta comincia alle 10.

PADULLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima seduta antimeridiana.

(È approvato).

Ritiro di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per l'industria e commercio ha facoltà di parlare.

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera il decreto Reale che autorizza il ritiro del disegno di legge n. 1968, presentato alla Camera il 6 febbraio 1922:

Conversione in legge del Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1442, che reca disposizioni per l'ente previsto dal Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, per l'esercizio delle riassicurazioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione del decreto Reale che autorizza il ritiro di questo disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali ».

Ricordo che ieri la discussione fu sospesa con l'approvazione della voce 580.

Passiamo quindi alla categoria XXX voce 581.

CATEGORIA XXX. — Vetri e cristalli.

581. Lastre di vetro o di cristallo:

a) soffiate:

1. comuni da finestra, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:

α) meno di 120 centimetri, quintale L. 7.50, coefficiente 1.2;

β) 120 centimetri, o più, ma meno di 200 centimetri, quintale L. 12, coefficiente 1.2;

γ) 200 centimetri o più, ma meno di 270 centimetri, quintale L. 15, coefficiente 1.2;

δ) 270 centimetri o più, quintale L. 20, coefficiente 1.2;

Come lastre comuni da finestra si classificano quelle soffiate, non pulite, nè colorate, di spessore superiore a un millimetro.

2. non colorate, di spessore non superiore a un millimetro, quintale L. 18, coefficiente 1.2;

3. colorate, quintale L. 30, coefficiente 1.2;

Le lastre speciali per fotografie sono ammesse in esenzione di dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal ministro delle finanze.

b) gettate, retinate:

Come retinate si considerano le lastre gettate, con rete o tela metallica incorporate nell'atto stesso della fabbricazione.

1. stampate, diamantate e simili, anche con rilievi o incavi prodotti all'atto stesso del getto:

α) colorate in pasta o alla superficie, quintale L. 25, coefficiente 1.2;

β) altre, quintale L. 17, coefficiente 1.2;

2. non nominate, non pulite:

α) colorate in pasta o alla superficie, quintale L. 25, coefficiente 1.2;

β) altre, quintale L. 15, coefficiente 1.2;

3. pulite, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:

α) fino a 160 centimetri, quintale L. 35, coefficiente 1.2;

β) più di 160 centimetri, quintale L. 40, coefficiente 1.2;

c) gettate, non retinate:

1. stampate, diamantate e simili, anche con rilievi o incavi prodotti all'atto stesso del getto, ma non colorate, nè in pasta, nè alla superficie:

α) di spessore non inferiore a 4 millimetri, quintale L. 10, coefficiente 1.2;

β) di spessore inferiore a 4 millimetri, quintale L. 12, coefficiente 1.2;

2. colorate in pasta o alla superficie non pulite, anche stampate, diamantate e simili, comprese quelle con rilievi o incavi prodotti all'atto stesso del getto:

α) di spessore non inferiore a 4 millimetri, quintale L. 16, coefficiente 1.2;

β) di spessore inferiore a 4 millimetri, quintale L. 20, coefficiente 1.2;

3. altre, non pulite, quintale L. 12, coefficiente 1.2;

4. pulite, di spessore superiore a 4 millimetri, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:

α) fino a 160 centimetri, quintale L. 24, coefficiente 1.2;

β) più di 160 centimetri, quintale L. 30, coefficiente 1.2;

5. pulite, altre, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:

α) fino a 160 centimetri, quintale L. 27, coefficiente 1.2;

β) più di 160 centimetri, quintale L. 35, coefficiente 1.2.

A questa voce sono stati presentati due emendamenti: uno è dell'onorevole Matteotti, sottoscritto anche dagli onorevoli Ramella, Ercolani, Baldini, Innamorati, Lazzari, Ventavoli, Lucci, Vella ed altri, e propone che:

All'articolo 581 (lastre).

α) n. 1 α, dazio lire 5, coefficiente 1; β dazio lire 7, coefficiente 1.

L'altro, più radicale, è dell'onorevole Romita, sottoscritto anche dagli onorevoli Maitilasso, Ventavoli, Assennato, Caldara, Vella, Mucci, Volpi, Bogianckino, e propone di « abolire il coefficiente di maggiorazione e ridurre di lire 2 il dazio ».

L'onorevole Ercolani ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ERCOLANI. Rinuncio a svolgerlo, ma lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene: Allora, ha facoltà di parlare l'onorevole Romita per svolgere il suo emendamento.

ROMITA. Su questo argomento delle lastre di vetro, poche osservazioni ho da fare. Mi limito ad esporne due semplicissime per non far perdere tempo prezioso alla Camera.

Innanzitutto, io mi sono preoccupato del fatto che, nel calcolo che ho esposto nel mio discorso dell'altro giorno dalle cifre, di cui detti solo i totali per non tediare i colleghi, per quella tal casa presa a considerare, risulta che i vetri in tutte le forme, per tutti i serramenti, compaiono per la bellezza di lire 2292.84.

Si capisce che la cifra enorme mi abbia preoccupato nei riguardi della mia tesi di esenzione doganale.

Ma in questa sede mi preoccupa una seconda considerazione, che mi permetterò di enunciare, ed è questa: che non mi pare, non mi risulta, e non ritengo, che l'industria

dei vetri debba essere protetta in Italia, ed al contrario l'industria del vetro è da noi troppo protetta.

Quindi per la duplice ragione, che ho accennato, io mantengo il mio emendamento, ed invito la Camera ad appoggiarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romani.

ROMANI, della Commissione. Poichè vi sono vari emendamenti, vorrei premettere alcune dichiarazioni di carattere generale per non ripetermi ad ogni singolo caso. È vero che questa industria è realmente molto protetta, ma questa protezione ha delle ragioni intrinseche, che dipendono dalla forte quantità di combustibile, specialmente carbone, occorrente per questa industria.

C'è poi anche l'altra ragione delle maestranze specializzate, che in gran parte ancora non avevamo prima durante la guerra. E poi i progressi tecnici che si sono specialmente avverati negli Stati Uniti e in Germania ed ai quali la industria nazionale si sta allestendo per gareggiare con successo.

La protezione attuale credo che abbia giovato a rimettere la nostra industria nella condizione di quasi parità di fronte all'estero. Sicchè sarà possibile tra poco di addivenire alle riduzioni.

Però, tenuto conto delle trattative imminenti con altri Stati specialmente in questa materia, nella relazione ci siamo piuttosto limitati a fare una distinzione fra le varie categorie in modo da mettere i negozianti in condizioni da servirsene con sgravio maggiore dei prodotti che hanno più largo consumo in confronto di quelli di lusso, ma lasciando che effettivamente lo sgravio avvenga in sede di negoziazione piuttosto che in sede di tariffa.

Questo lo ammetteranno anche i presentatori degli emendamenti, perchè noi abbiamo fatto delle distinzioni fra vetri soffiati e vetri pressati, e altre distinzioni per le lastre, con una diminuzione per quelle che sono di una misura minore, e che servono quindi alle costruzioni più povere.

Abbiamo tenuto conto anche degli interessi di altre industrie, specialmente della industria delle conserve alimentari, riducendo per i vasi da marmellata il dazio da 14 lire oro, con coefficiente 1, a 5 lire oro senza coefficiente.

Ed anche per questi, per i quali mi pare che sia già stato presentato un emendamento per la esenzione, io sarei favorevole. Ma vorrei pregare l'onorevole Romita a voler non insistere nell'emendamento, e gli sarei

grato se volesse convertirlo in raccomandazione. Si potrà togliere questo dazio alla prima occasione opportuna.

Ciò detto, prego i presentatori dei vari emendamenti di tener conto di queste dichiarazioni, che trovano consenziente tutta la Commissione. In seguito si vedrà di ridurre questi dazi, ma in sede di trattati, e non in sede di tariffa generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria e commercio. Convengo con quanto ha detto il relatore, che effettivamente l'industria del vetro è troppo protetta, e sono d'accordo pure con l'onorevole Romita il quale sostiene che bisogna fare una riduzione sui dazi attuali.

Ciò valga, ben inteso, a titolo di raccomandazione, dacchè, come ha detto il relatore, qualche arma dobbiamo pur averla tra le mani per le trattative che sono imminenti con le Nazioni in cui l'industria vetraria è largamente sviluppata.

Non aggiungo altro perchè s'intende a chi vada la mia allusione.

E allora vorrei cogliere l'occasione per fare una dichiarazione. Tutta la Camera ha udito, ieri l'altro, la risposta che diedi all'onorevole Romita a riguardo del problema delle abitazioni, e quindi, per la Camera, questa dichiarazione mia non sarebbe neppure necessaria: ma purtroppo le mie parole sono state riferite in un senso diametralmente opposto a quello da me chiaramente manifestato. (*Interruzione del deputato De Bellis*).

Ah, no, onorevole De Bellis, questo fatto ha la sua importanza! E perciò io desidero mettere molto bene i punti sugli i.

L'onorevole Romita aveva presentato una proposta diretta ad ottenere l'abolizione del dazio su tutti i materiali che sono destinati alle costruzioni edilizie; ed in linea subordinata aveva chiesto un affidamento perchè fossero mantenute le facilitazioni già esistenti.

Mi appello allo stesso onorevole Romita perchè voglia confermare che io ho dichiarato che non soltanto noi non intendiamo menomare affatto le concessioni vigenti per l'introduzione in franchigia dall'estero dei materiali destinati alle nuove costruzioni, ma che io ho accettato la proposta da lui avanzata di studiare quali altre agevolanze convenga adottare affinchè il problema edilizio possa essere al più presto risoluto.

Ora, mi viene mandato un giornale in cui si dice: l'onorevole ministro dell'industria e del commercio ha dichiarato alla Camera che il Governo non intenderebbe mantenere la esenzione sui materiali da costruzioni che era stata concessa fin dal 1919.

Questo non risponde a verità! Non vorrei dare eccessivo peso a questo fatto, perchè io non sono qui per fare polemiche; ma devo pure preoccuparmi di quello che accade fuori della Camera, perchè l'inesatta notizia a cui alludo ha avuto uno strascico di proteste e di timori da parte di inquilini e di costruttori, e di una quantità di gente che può pensare che sia vero quello che si è affermato, che cioè le leggi oggi si fanno e domani si disfanno!

Certamente, se si adottasse una politica di questo genere, non potremmo sperare di indurre alcuno a fare nuove costruzioni. Chi si fiderebbe di un Governo che togliesse quello che ha dato prima?

Io mantengo quanto ho detto, e desidero sia chiaramente stabilito che non solo non vogliamo togliere nulla di quanto è stato concesso, ma stiamo studiando di concedere molto di più; e quando l'onorevole Romita presenterà la sua interpellanza spero di potere dare risposte più concrete.

ROMITA. L'interpellanza è già presentata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Mi limiterò a brevissime dichiarazioni in relazione a quanto testè ha detto l'onorevole ministro.

L'onorevole Romita, in sostanza dichiara che le esenzioni doganali concesse a favore dell'edilizia popolare, per le formalità delle quali erano state circondate, non avevano avuto effetto pratico.

ROMITA. Salvo dove è lo Stato che deve pagare se stesso!

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Salvo alcuni casi; salvo dove lo Stato pagava se stesso! Ma alle costruzioni dello Stato non ho notizia che siano accordate esenzioni doganali!

Come sa benissimo l'onorevole Romita, le esenzioni riguardano tutte quelle categorie di costruzioni comprese sotto la denominazione « edilizia popolare », che comprendono anche molte costruzioni sussidiate dallo Stato a norma dei decreti del 1919.

Io ho voluto assumere informazioni in proposito dal competente ufficio del Mini-

stero delle finanze, e mi risulta che le disposizioni alle quali si riferiva l'onorevole Romita hanno avuto larga efficacia.

Mi consenta la Camera che esponga le cifre:

I materiali che sono entrati in esenzione di dazi doganali per l'edilizia popolare sono: cementi, quintali 192,415; calce idraulica, quintali 10,500; ferri a doppio T, quintali 319,679; ferri tondi, tondini, quintali 100,527; tubi di ghisa, quintali 253; cucine, 3,808; mattonelle, piastrelle di majolica, metri quadrati 87,488; vetri, metri quadrati 9,050; persiane avvolgibili, n. 5,311.

Queste cifre ho voluto esporre alla Camera, lieto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che hanno confermato quanto egli aveva già chiaramente detto nella seduta precedente, e cioè che queste facilitazioni saranno mantenute, e che anzi saranno accresciute nel senso di estendere l'esenzione doganale possibilmente ad altri materiali, che oggi non godono di questo beneficio, e ancora — il che importa assai di più — di sospendere temporaneamente il dazio sui materiali, qualunque ne sia la destinazione, non soltanto per i laterizi, come era indicato nell'ordine del giorno dell'onorevole Baranzini, ma anche per tutte quelle altre voci per cui ciò fosse possibile, senza recar grave danno ad altri interessi nazionali.

Io ritengo che queste dichiarazioni dell'onorevole ministro debbano avere oggi, come hanno avuto ieri, il plauso e il consenso della Camera.

ZANARDI. Se sono rose fioriranno!...

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romita. Vorrei osservare, però, che abbiamo tenuto la seduta antimeridiana per fare un passo avanti, non per fare un passo indietro. (*Approvazioni*).

ROMITA. In materia di lastre di vetro, mi rammarico di una cosa sola: di non aver avuto la perspicacia di far firmare il mio emendamento anche dal ministro e dal relatore che mi hanno aiutato e sostenuto (*Si ride*). Prendo sul serio le vostre parole; sento dietro di me alcuni miei colleghi che dicono che sono troppo ottimista, che « se sono rose fioriranno »...

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Non dia ascolto ai cattivi consigli!

ROMITA. Sono colleghi di gruppo che tengo in gran conto!

Dicevo, dunque, che siccome do molta importanza a questo emendamento ed ho anche l'abitudine di dare onesta importanza alle assicurazioni che sono date, ne prendo

atto riservandomi di tornare sull'argomento se, come morituro, avrò ancora occasione di ritrovarmi qui dentro...

TOSTI DI VALMINUTA, *della Commissione*. Se si converte!...

ROMITA. Ad ogni modo per l'ipotesi che un po' di ossigeno mi permetta o permetta a qualche mio erede di aver la memoria buona e di riparlare qui dentro, dico al relatore e all'onorevole ministro che a suo tempo verremo a constatare in che modo, sia le dichiarazioni fatte ieri sull'ordine del giorno Baranzini, sia le dichiarazioni fatte adesso sui vetri, saranno o meno applicate.

Superate così l'emendamento, vorrei rispondere all'onorevole ministro ed al relatore.

Onorevole ministro, io le riconosco che la rettifica che oggi ha fatto, corrisponde a perfetta verità; che anzi ho ritirato il mio emendamento perchè ho avuto assicurazioni formali che non solamente non si sarebbero ritirate le concessioni fatte, ma che, tenendo conto delle mie considerazioni, dei miei dubbi e anche delle mie dimostrazioni, si sarebbe fatto il meglio per le nostre case.

Ora io mi compiaccio anche dei dati che ha fornito l'onorevole relatore, mi compiaccio non per vanità personale, per avere portato in discussione un argomento importante, che ha saputo animare la Camera, ma perchè si vede che l'argomento appassiona tutti, che la tesi che ho sostenuto è stata sentita realmente da tutti, e che il problema deve essere egualmente risolto.

Lo vediamo oggi qui, lo vediamo fuori, lo leggiamo sui giornali, lo riscontriamo nelle dimostrazioni che si verificano proprio in questi giorni. Quindi prendiamo atto di questo intendimento del Governo e del relatore di provvedere in seguito.

Ma mi permetta l'onorevole relatore che io esamini un po' le sue cifre. Le ho apprese adesso. L'onorevole relatore, ha voluto quasi far vedere che si è fatto troppo. No, onorevole relatore...

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. No, non troppo!...

ROMITA. ...o abbastanza...

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Nè troppo, nè abbastanza: si è fatto qualche cosa.

ROMITA. Qualche cosa non mi pare! E rispondo subito. Innanzi tutto io non ho avuto la fortuna di avere i suoi dati. Sono forse uno dei pochi deputati che non vanno mai ai Ministeri...

TOSTI DI VALMINUTA, *della Commissione*. Se ci andava, non ci trovava molto. In materia di statistica non c'è molto!

ROMITA. Non me ne congratulo con gli uffici governativi, comunque questi dati non li ho. Mi permetterò quindi di appurarli, non per le cifre che accetto integralmente, ma per la qualità e la destinazione.

Per le mie informazioni, e in parte anche per la pratica professionale, poichè ho costruito diecine di case popolari senza un centesimo di esenzione, e ho perciò ragione di dubitare.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Statistiche doganali! Le statistiche fiscali sono le più attendibili!

ROMITA. La sua interruzione non calza, egregio relatore. Dicevo che ho ragione di pensare che quella esenzione riguarda le case che indirettamente lo Stato doveva sussidiare, o case per le quali vi erano speciali interessi attraverso funzionari dello stesso Governo, per modo che troviamo che parte di questi dazi, dovevano essere pagati dal Governo e perciò l'esenzione figurante nelle cifre del relatore sarebbe fittizia.

Ma comunque, guardiamo le cifre. Non discuto le cifre minori. Vedo: cucine 3800, vetri 5 mila e tanti. Così anche le persiane, di cui mi è sfuggita la cifra, ma che so di poche migliaia. Sa l'egregio relatore che cosa rappresentano queste cifre in ordine alle case? Soltanto tre o quattro o cinque case. Se invece prendiamo la cifra formidabile del cemento e del ferro, dico subito che dai calcoli fatti, mi risulta che facendo la media dei tre tipi di case da me prospettati, abbiamo per il ferro da quintali 750 a 1000; e, facendo la relazione fra i 419 mila quintali esentati e i mille quintali di ferro che occorre per casa, trovo che si sono esentate circa 400 case. E questo il relatore non disse in quale periodo di tempo, ma credo che sia avvenuto dalla data del 12 ottobre (dico a memoria) 1920, alla data odierna. Ora 400 case in tutta Italia, per tre anni, mentre invece il fabbisogno annuale è superiore allo stesso indice di tutte le case stesse indicate, rappresentano una quantità troppa piccola!

Così per il cemento: la prima casa in cemento armato richiede 2500 quintali e l'ultima casa 400 quintali. Calcolando in media, vengo a trovare uno stesso ordine di rapporto, cioè che per il cemento si sono esentate circa 200 o 300 case, e ripeto, questo non è nemmeno il fabbisogno mensile del nostro bilancio.

E ciò per parlare solo delle cifre meno favorevoli alla mia tesi.

PRESIDENTE. Veda di concludere!

ROMITA. Ho finito, onorevole Presidente. L'argomento è importante e mi ci hanno tirato per i capelli.

PRESIDENTE. Ce ne siamo occupati.

ROMITA. Quindi, su questa voce, egregio relatore, non si è fatto abbastanza; e siccome le costruzioni dovranno svilupparsi, rimangono tutte le mie osservazioni.

Un'ultima osservazione e concludo, con buona pace dell'egregio Presidente. (*Si ride*).

Quando ho chiesto l'esenzione dei dazi protettivi, forse non mi sono spiegato, mi sono preoccupato dell'influenza del materiale che si consuma in Italia. Se chiedo l'esenzione, la chiedo per far ribassare i prezzi del materiale che acquistiamo direttamente in Italia; e vedo che non sono 400 mila quintali di ferro soltanto, ma molte centinaia di migliaia di più.

Concludo affermando che ho parlato, perchè non rimanga l'impressione che il Governo abbia fatto troppo,...

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Non ho mai detto questo.

ROMITA. ...mentre invece il Governo ha fatto troppo poco, ma perchè rimangano invece le mie constatazioni. Prendo atto che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, sono disposti a fare di meglio per l'avvenire, li prendo in parola, avvertendo che verrà giorno in cui farò loro ricordare che è scaduta la cambiale che oggi hanno firmato.

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato?

ROMITA. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole Ercolani, anche il suo?

ERCOLANI. Sì.

PRESIDENTE. Allora la voce n. 581 resta approvata nel testo letto.

582. Specchi incorniciati e lastre da specchi, pulite e stagnate o argentate, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:

a) fino a 160 centimetri, quintale L. 45, coefficiente 1;

b) più di 160 centimetri, quintale L. 55, coefficiente 1;

Il dazio sugli specchi incorniciati e sulle lastre da specchi si riscuote senz'ad detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati.

583. Lastre di vetro sensibilizzate per fotografia, quintale L. 50, coefficiente 1.2;

Il dazio delle lastre di vetro sensibilizzate per fotografia si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati.

584. Vetro o cristallo in canne e in tubi, quintale L. 20, coefficiente 1.

585. Vetri di ottica, greggi, quintale L. 40.

Si considerano come greggi anche i vetri d'ottica che presentano qualche arrotatura, fatta evidentemente al solo scopo di provare la purezza del vetro.

MAZZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZINI. Non ho presentato un emendamento; ma sono veramente sorpreso nel veder conservato un dazio sopra questa che è veramente una materia prima.

Mi si risponderà che si è lasciato questo dazio sul vetro greggio per poterlo contrattare eventualmente nel trattato con la Germania. Mentre per il resto ammetto che ci possa essere una giustificazione, non credo che il lasciare un dazio così elevato possa servire in tali trattative. (*Interruzioni*). Propongo di togliere questo dazio, che non ha nessuna ragione.

I tedeschi sanno benissimo che non esiste in Italia l'industria del vetro greggio per gli strumenti di ottica: ed allora come credete di poter usare di questo mezzo per trattare con la Germania? È un'arma svalutata prima di servirsene, e mentre si vorrebbe fare un bene all'industria italiana, si fa invece un danno. È meglio fare importare dei vetri ottici completi che del vetro grezzo. Spero di veder tradotta in atto questa mia raccomandazione: abolizione completa della dogana sulla voce 585.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Sì, come raccomandazione.

PRESIDENTE. E lei, onorevole relatore?

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Accetto, anch'io, come raccomandazione.

PRESIDENTE. La voce 585 rimane, quindi, approvata.

586. Bottiglie comuni, quintale L. 5, coefficiente 1.

Si intendono per bottiglie comuni di vetro quelle di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino, escluse quelle di vetro incolore, le quali rientrano nella classe dei lavori di vetro non nominati.

A questa voce sono stati presentati due emendamenti. Il primo è dell'onorevole Maitilasso e firmato anche dagli onorevoli Romita, Rabezzana, Lazzari, Assennato, Mingrino, Marabini, Vella, Di Vittorio, Ba-

rato, Innamorati, ed è per l'eliminazione del dazio su questa voce, come della successiva 587 (vasi per marmellate).

L'altro dell'onorevole Matteotti, firmato anche dagli onorevoli Ramella, Ercolani, Caldara, Baldini, Innamorati, Lazzari, Ventavoli, Lucci, Vella, propone il dazio di lire 5, coefficiente 0.

L'onorevole Maitilasso ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MAITILASSO. Siamo in tema di bottiglie ed anche di fiaschi (*Commenti*), argomento di attualità. Io ho proposto la libera entrata di questo genere anche in seguito a ciò che si legge nella diligentissima relazione in ordine alle bottiglie e alle damigiane. « Si intendono per bottiglie comuni quelle di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino, escluse quelle di vetro in colore, ecc. ». Basta ora questa semplice spiegazione per comprendere l'importanza dell'esenzione di questa voce. Nella relazione si legge:

« L'attuale dazio rende questo articolo ordinario e di facile lavorazione eccessivamente costoso, superando il 50 per cento del valore. Il prezzo di ripercuote fortemente sui vini, la birra, le acque minerali in bottiglia e ne rende più difficile l'esportazione ».

La ragione è nella relazione stessa. Non ho bisogno svolgere ulteriormente la mia richiesta, che è quella di esimere la voce dal dazio, perchè graverebbero su questa voce nientemeno che cinque lire, le quali equivarrebbero a lire 20 di moneta carta, il che comincerebbe a rendere eccessivo il dazio sulla voce stessa.

PRESIDENTE. Parleremo dopo della voce 587.

MAITILASSO. Il numero 587 del progetto ministeriale è compreso, se non sbaglio, nel 586. Nel 587 c'è una voce a parte: Damigiane.

PRESIDENTE. No, c'è l'emendamento all'emendamento della Commissione. La Commissione ha rinunciato al suo emendamento, quindi è rimasto il testo ministeriale: 586 bottiglie comuni e 587 damigiane. Ecco perchè di queste ci occuperemo dopo.

PRESIDENTE. Onorevole Ercolani, insiste nel suo emendamento ?

ERCOLANI. Ritiro l'emendamento e mi associo all'onorevole Maitilasso.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il suo avviso.

ROMANI, *della Commissione*. Avevo spiegato prima la ragione per cui è mantenuto il

dazio concordato col Governo. Anche in questa materia il dazio è fortissimo, tanto che con la Francia è stato ridotto il coefficiente di maggiorazione a 0.4 per le bottiglie di champagne; e nei lavori della Commissione era stata fatta proposta dal relatore per la diminuzione di esso per tutte le bottiglie. Nella relazione fatta dalla Commissione alla Camera però il dazio è rimasto inalterato per ragioni di trattative commerciali; e tutt'ora insistiamo per mantenerlo in tariffa.

PRESIDENTE. Il Governo accetta ?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Accetto le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Maitilasso non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

S'intende allora approvata la voce 586 nel testo concordato.

587. Damigiane, quintale L. 5, coefficiente 1.

L'onorevole Maitilasso propone l'esenzione dal dazio. Mantiene l'emendamento ?

MAITILASSO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta ?

ROMANI, *della Commissione*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

(È respinto).

S'intende, quindi, approvata la voce 587 nel testo concordato.

587-bis. Vasi adatti per chiusura ermetica della capacità non inferiore ai grammi 200 e non superiore ai 1000 grammi anche di vetro bianco per marmellate, e conserve alimentari, quintale L. 5.

Anche a questa voce c'è un emendamento dell'onorevole Maitilasso per l'abolizione della dogana sui vasi per marmellate.

Lo mantiene ?

MAITILASSO. Lo mantengo. Basta vedere a che cosa si riferisce questa voce, per convincersi delle ragioni che mi hanno spinto a presentare l'emendamento. Si tratta di proteggere l'industria delle marmellate, la quale in Italia è appena nascente, e dà già buone speranze.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore accetta ?

ROMANI, *relatore*. Avevo già detto che la Commissione si è preoccupata di questo fatto, tanto è vero che questa voce dapprima non specificata in tariffa, entrava con un dazio di 28 lire oro, che è stato ridotto a 5 lire oro. Di questo è stato tenuto conto dal ministro, nelle sue dichiarazioni; e perciò nelle prossime trattative si potrà trovare il modo di arrivare a quella soluzione che desidera l'onorevole Maitilasso. È inutile insistere in sede di tariffe per fare queste modificazioni: le ragioni ci sono e ne è stato tenuto conto.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Il Governo non accetta l'emendamento per le ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Maitilasso insiste ?

MAITILASSO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Maitilasso, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Resta così approvata la voce 587-*bis* nel testo del Governo e della Commissione.

588. Vetrificazioni e smalti, in pani, in bacchette o in polvere, quintale L. 5, coefficiente 0.5.

• 589. Vetri, cristalli e smalti, in conterie, tagliati a foggia di gemme o in pezzi forati per lumiere, e simili, quintale L. 30, coefficiente 0.5;

590. Isolatori per l'elettricità, di vetro, anche commisti con altre materie, pesanti:

a) più di 1 chilogramma, quintale L. 35, coefficiente 0.5;

b) più di 500 grammi, fino a 1 chilogramma, quintale L. 40, coefficiente 0.5;

c) più di 100, fino a 500 grammi, quintale L. 50, coefficiente 0.5;

d) fino a 100 grammi, quintale L. 65, coefficiente 0.5.

591. Lavori di vetro non nominati:

a) non arrotati, nè smerigliati, nè incisi, incolore o tinti in pasta:

1. soffiati, L. 14; coefficiente 1;

2. pressati (gettati), L. 10, coefficiente 1;

b) arrotati, smerigliati, incisi, incolore o tinti in pasta a uno o più colori, L. 24, coefficiente 1;

Non si considerano come arrotati gli oggetti dai quali si è fatta sparire soltanto la traccia dell'attaccatura.

c) dipinti, smaltati, dorati, argentati od altrimenti, decorati, L. 30, coefficiente 1;

d) con parti saldate o lavorate al cannello, L. 40, coefficiente 1;

e) muniti di intagli per indicare la spartizione in millimetri o in gradi, L. 50, coefficiente 1.

591-*bis*. Lavori di cristallo non nominati anche coloriti o comunque decorati, quintale lire 50, coefficiente 1.

591-*ter*. Ampolle di vetro o di cristallo per lampadine elettriche ad incandescenza, quintale lire 14, coefficiente 1.

L'onorevole Cirincione, insieme cogli onorevoli Spada, Guaccero, Vittoria, Lanfranchi, Camerata, di Fausto, Mazzini, Franceschi, Mantovani, propone la voce 591-*quater*. Occhi di vetro per protesi oculare, ciascuno lire 1.

L'onorevole Cirincione ha facoltà di svolgere quest'emendamento.

CIRINCIONE. Prego la Camera di considerare che la mia proposta s'ispira a ragioni non già d'indole doganale, ma d'indole umanitaria e sentimentale. Le fabbriche di occhi artificiali in Italia non hanno mai potuto attecchire. Se ne sono promosse parecchie, ma tutte hanno finito col fallire, perchè la fabbricazione di un occhio fuori d'Italia costa 4 lire, mentre in Italia costa 4 lire solo per il materiale, e poi per mano d'opera, macchinari, ecc., altre 4 lire. Perciò appena è sorta in Italia una fabbrica di occhi artificiali, è stata costretta dalla concorrenza estera a ribassare a tal punto i suoi prezzi, da non potere continuare la produzione.

Ora in Italia abbiamo 40 mila monocoli, i quali molto spesso sono impediti nella estrinsecazione della loro attività da un occhio artificiale non perfetto; poichè questo costituisce tale deformazione per cui molte persone di servizio e operai hanno perduto il loro impiego, appunto perchè il loro occhio ripugnava a quelli a cui dovevano prestare servizio. Non parlo, poi, delle persone che hanno, per una ragione qualunque, da considerare come capitale la loro cosmesi della faccia: quando l'occhio non è adattato regolarmente, importa una deformazione delle più gravi e delle più ripugnanti. L'arte nostra, ed è quella di cui principalmente m'interesso, ha raggiunto una perfezione tale che, adattando un occhio artificiale, fatto secondo le regole dell'arte, si può perfettamente nascondere il difetto; e molto spesso capita nella mia clinica di mostrare occhi artificiali così perfetti che ingannano persino i miei studenti; figuriamoci il pubblico che li vede da lontano.

Io ho visto dei signori, che sono potuti andare in Austria e altrove, farsi fabbricare, negli stabilimenti che si trovano colà, occhi perfettamente uguali a quelli naturali, perchè l'arte è tale che la perfezione si raggiunge sino all'inverosimile. Però è necessario che l'individuo, il quale abbia bisogno di quest'occhio, si rechi nel gabinetto di colui il quale deve fabbricarlo. Ora è chiaro che ben pochi dei 40 mila monocoli, fra i quali c'è molta povera gente, possono recarsi presso il fabbricante a scegliere il vetro adatto, sicchè comprano quello che possono, e allora avviene che anche da dieci o venti passi si distingue benissimo che hanno l'occhio di vetro; mentre colui il quale ha avuto la possibilità di andare alla fabbrica e di ottenere un vetro bene adatto, è sicuro che nessuno si accorge che egli è monocolo.

Dal momento dunque che questi occhi di vetro ben fatti si possono ottenere e che si possono opportunamente adattare nel sacco congiuntivale, io insisto nel chiedere che in Italia si renda possibile quello che si fa altrove.

Non chiedo una protezione eccessiva, ma l'importante è di mettere i nostri fabbricanti in condizione di poter sviluppare la loro industria, che, come ripeto, va considerata non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista umanitario e sentimentale.

Il Ministero della guerra ha fatto venire operai e macchinari dall'estero, e abbiamo creato una fabbrica che è servita in gran parte per i militari; ma oggi essa non può continuare a vivere, perchè il Ministero della guerra, che va ora spogliandosi dei suoi doveri verso i mutilati. Sicchè la speranza che noi avevamo che questa fabbrica, ed altre simili che si potessero installare, non fossero soltanto di sollievo per i feriti di guerra, ma anche di utilità per la popolazione civile, viene a svanire.

Dica la Camera se è giusto che si abbandonino 40 mila italiani al disagio di una vita angustiosa, perchè l'occhio artificiale, che loro serve, è stato costruito male.

Io chiedo, quindi, un dazio lieve, un dazio di sole quattro lire carta, una lira oro, in modo da poter aiutare le nostre fabbriche di occhi artificiali a raggiungere la necessaria perfezione tecnica.

Questo io propongo, e prego la Camera di voler considerare la questione come una questione di sentimento, come una questione di umanità. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANI, *relatore*. Io posso dire soltanto le ragioni che hanno indotto la Sottocommissione che ha studiato la materia del vetro a non tener conto di queste proposte e dei memoriali che in proposito sono venute alla Commissione stessa. Mi dicono che il collega Cirincione sia un eminente oculista. (*Interruzioni*).

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Mi dicono? Ma se è conosciuto in tutta Italia!

PRESIDENTE. E non solo in Italia!

ROMANI, *relatore*. Domando scusa della colpevole ignoranza. Con le mie parole intendevo soltanto di rendere omaggio alla competenza scientifica dell'onorevole Cirincione che qui ha svolto la tesi dal punto di vista umanitario: mi sembra però che se consideriamo la cosa sotto l'aspetto doganale, sia difficile arrivare ad uguale soluzione.

PETRILLO. Una dogana umanitaria è un po' difficile. (*Si ride*).

ROMANI, *relatore*. Il collega Cirincione mi ha fornito dei dati che dimostrano che ogni trecento occhi raggiungono il peso di un chilogrammo. La domanda che fanno gli industriali sarebbe di applicare il dazio in ragione di quattro lire per occhio, e cioè di 1200 lire per chilogrammo. Ora se pensiamo che il dazio va messo per quintale, avremo una difesa doganale di 120 mila lire al quintale.

Sono cifre che non stanno nè in cielo nè in terra.

D'altra parte si chiede l'adozione di una voce speciale di tariffa per un prodotto che non arriva ad una tonnellata di fabbricazione all'anno. (300 mila occhi!) Se proseguiamo per questa linea, per tutti i manufatti, chissà quante suddivisioni dovremmo allora mettere nella tariffa. Si tratterebbe insomma di stabilire in primo luogo un dazio di 120,000 lire al quintale, poi si tratterebbe di sostituire al dazio per quintale un dazio per unità, così come si usa per esempio per i buoi o gli animali vivi, ma che non è stato adottato per questa sezione.

Infine col concetto di difendere questa povera gente che ha bisogno degli occhi di vetro, si verrebbe a far pagare un occhio tre volte il costo attuale perchè, mentre un occhio estero può costare per esempio 4 lire, si farebbe pagare un occhio nazionale 12 lire solo per consentire all'industria interna la fabbricazione. Non è detto che solamente

le fabbriche nazionali possano produrre degli occhi di buone qualità, anzi! Se abbiamo la concorrenza straniera, avremo senza dubbio a disposizione occhi di varie qualità ed anche di qualità ottima fra cui gli oculisti sapranno scegliere. Se la Camera intende di pronunciarsi nel senso che sia introdotta questa voce, io non intendo di fare una formale opposizione. Ma ho voluto far presenti gli inconvenienti cui si andrebbe incontro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. La Commissione non ha avuto modo di esaminare collegialmente la proposta fatta dal collega Cirincione soltanto nella seduta di ieri; quindi i membri della Commissione voteranno ciascuno secondo il proprio convincimento.

Per parte mia, sono talmente compreso delle ragioni esposte dal collega Cirincione, nella sua alta competenza, che dichiaro di votare personalmente a favore della proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. L'onorevole Cirincione che, non solo ha fama, ma è realmente un grande oculista, onore della scienza italiana, ha pronunciato un discorso che credo abbia impressionato la Camera. Ritengo anch'io che in questo caso bisogna esaminare la questione più dal lato sentimentale anziché da quello fiscale e doganale.

Effettivamente, se potessimo riuscire ad avere in Italia una fabbricazione di occhi artificiali che corrispondesse a tutti i bisogni che, a poco per volta, sviluppandosi, riuscisse a produrre a prezzi inferiore e meglio dell'industria estera, credo che avremmo raggiunto un grande ideale.

Anche io personalmente mi dichiaro quindi favorevole alla proposta dell'onorevole Cirincione.

PRESIDENTE. Onorevole Cirincione, mantiene il suo emendamento?

CIRINCIONE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cirincione così concepito: 591-*quater* occhi di vetro per protesi oculare, ciascuno, lire una.

(È approvato).

592. Vetro rotto, esente.

CATEGORIA XXXI. — *Amianto, grafite e mica.*

593. Amianto greggio, anche in polvere, esente.

594. Fili e cordami, di amianto, quintale L. 20, coefficiente 0.5.

595. Cartoni di amianto:

a) misti con gomma elastica o con tele metalliche, quintale L. 40, coefficiente 0.5;

b) altri, quintale L. 10, coefficiente 0.5.

596. Lastre di amianto misto con cemento, quintale L. 10, coefficiente 0.5.

597. Tessuti di amianto:

a) gommati, quintale L. 50, coefficiente 0.5;

b) altri, quintale L. 35, coefficiente 0.5.

598. Lavori di tessuto di amianto, non nominati, anche in unione con altre materie, aumento di 40 per cento sul dazio del tessuto.

599. Lavori di amianto misto con cemento, quintale L. 15, coefficiente 0.5.

600. Lavori di amianto non nominati, esclusi quelli di cartone di amianto, quintale L. 20, coefficiente 0.5.

I lavori di cartone di amianto seguono il trattamento dei lavori di cartone della Categoria XLIV.

601. Grafite, esente.

602. Lavori di grafite, quintale L. 12, coefficiente 0.5.

603. Mica:

a) in massa, in polvere o in scaglette, esente;

b) in lamine greggie o semplicemente rifilate, esente;

c) in lamine tagliate in pezzi di forma regolare, evidentemente predisposti per lavori determinati, quintale L. 3, coefficiente 0.5;

d) in lamine incollate su carta, su cartone e su tessuto, quintale L. 40, coefficiente 0.3;

e) in altri lavori, quintale L. 40, coefficiente 0.3.

Passiamo alla sezione VI.

LEGGI E MATERIE DA INTRECCIO,
DA INTAGLIO E DA INTARSIO.

CATEGORIA XXXII. — *Legni e sughero.*

Su questa sezione è stato presentato un ordine del giorno dalla Commissione:

« La Camera, approvando la esenzione del dazio sul legno grezzo, fa voti che il Governo, tenendo conto delle gravi condizioni della industria boschiva e di quella delle segherie in Italia, voglia, con opportune

modificazioni alle tariffe ferroviarie, attenuare le condizioni di grande inferiorità delle suddette industrie, nei riguardi di quelle similari estere ».

Onorevole relatore, la Commissione mantiene l'ordine del giorno ?

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Lo mantiene.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella accetta l'ordine del giorno ?

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'ordine del giorno presentato dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

604. Legno:

a) comune:

1. rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, esente;

2. squadrato o segato per il lungo, tonnellate L. 3;

3. in assicelle per scatole, stacci e simili, quintale L. 2, coefficiente 0.5;

4. in fogli di spessore:

α) di più di 1 fino a 2 millimetri, quintale L. 3, coefficiente 0.5;

β) d 1 millimetro o meno, quintale L. 4, coefficiente 0.5;

5. in verghe per cerchi, di qualunque lunghezza, esente;

6. in fuscellini per fiammiferi, esente;

b) fino:

1. rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, esente;

2. squadrato o segato per il lungo, quintale L. 3;

3. in fogli di spessore di più di 1, fino a 3 millimetri, quintale L. 6, coefficiente 0.2;

4. in fogli di spessore fino a 1 millimetro, quintale L. 8, coefficiente 0.2;

c) a compensazione:

1. in tavole di 3 fogli o meno, quintale L. 6, coefficiente 0.5;

2. in tavole di più di 3 fogli, quintale L. 7, coefficiente 0.5;

A questa voce è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Coris, Carapelle, Olivetti:

« Sostituire:

604. Legno:

a) comune:

4. in fogli di spessore inferiore a 2 millimetri, quintale L. 15, coefficiente 0.5;

b) fino:

3. in fogli di spessore di più di 1, fino a 3 millimetri, quintale L. 30, coefficiente 0.2;

4. in fogli di spessore fino ad 1 millimetro, quintale L. 40;

c) a compensazione:

1. in tavole di 3 fogli o meno, quintale L. 20, coefficiente 0.5;

2. in tavole di più di 3 fogli, quintale L. 25, coefficiente 0.5.

Non essendo presenti gli onorevoli Coris, Carapelle e Olivetti, s'intende che lo abbiano ritirato.

È stato presentato un altro emendamento dagli onorevoli Matteotti, Ramella, Ercolani, Caldara, Baldini, Innamorati, Lazzari, Ventavoli, Lucci, Vella:

« a) Esenzione per tutte le sottospecie cioè anche per i nn. 1 a 4 ».

Gli onorevoli Matteotti e Ramella non sono presenti.

È presente il terzo firmatario onorevole Ercolani.

Onorevole Ercolani, ella mantiene il suo emendamento ?

ERCOLANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Segue un altro emendamento degli onorevoli Ungaro, Fontana, Lanfranconi:

« Si propone portare le seguenti modificazioni alla tariffa generale doganale:

« La voce 604-a:

« 3. in assicelle per scatole, stacci e simili sia modificata come segue:

« 3. In assicelle per imballaggi d'agrumi, stacci e simili.

« Il numero 4 venga passato alla voce b 3 e sostituito dalla seguente modifica:

« 4. a) tavole di faggio naturale al quintale lire oro 1, coefficiente 0.5.

« b) tavole di faggio evaporato al quintale lire oro 2, coefficiente 0.5.

« Alla lettera b 3 alla dizione: In fogli di spessori di più di un millimetro e fino a tre, sia tolto: e fino a tre, ed invece che il dazio di 4, coefficiente 0.5 sia applicato il dazio di 30, coefficiente 0.2.

« Al numero 4 invece sia portato a 40.

« Alla lettera c.

« 1. il dazio di 4, coefficiente 0.5 sia portato a 20, coefficiente 0.5.

« 2. il dazio di 5, coefficiente di 5 sia portato a 25, coefficiente 0.5.

Gli onorevoli Ungaro e Fontana non sono presenti. È presente l'onorevole Lanfranconi.

Onorevole Lanfranconi, ella mantiene questo emendamento?

LANFRANCONI. Rinunzio a svolgerlo e lo mantengo.

PRESIDENTE. C'è poi un altro emendamento degli onorevoli Baldini, Corsi, Canepa, Matteotti, Garibotti, Ventavoli, Zanardi, Bocconi, Donati, Todeschini:

« Sezione VI. — Categoria XXXII.

« N. 604. Legno:

a) squadrato o segato per il lungo, dazio proposto lire 3 la tonnellata, *esente* ».

Gli onorevoli Baldini e Corsi non sono presenti. È presente l'onorevole Canepa.

Onorevole Canepa, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CANEPA. Ci riferiamo specialmente ai mobili non di lusso. Il loro prezzo è elemento del costo dell'abitazione, ed elemento di quel prezzo è il dazio. Nè si dica, con un sofisma di cui in questa discussione si è abusato, che lira più, lira meno, è lo stesso, perchè con siffatta logica si giungerebbe a provare che, capello più, capello meno, una testa calva come una palla di bigliardo equivalga alla testa di Assalonne.

Se si può ammettere una protezione per i mobili di lusso, soprattutto perchè li comprano coloro che non badano a spendere, anzi trovano che più costano e più son belli, secondo il criterio estetico dell'autentico pescecane, e perchè è bene sviluppare nel nostro Paese l'arte industriale, lo stesso non può dirsi per i mobili comuni, destinati alle case degli operai e della piccola borghesia, che è doveroso siano al massimo buon mercato.

Pertanto insistiamo nel nostro emendamento.

PRESIDENTE. Vi è infine un altro emendamento degli onorevoli Romita, Maitilasso, Ventavoli, Assennato, Caldara, Bellotti Pietro, Vella, Mucci, Volpi, Bogianckino.

« Sezione VI. Categoria XXXII.

« 604. 1 e 2. *Sopprimere il dazio* ».

Onorevole Romita ha facoltà di svolgerlo.

ROMITA. Lo ha già svolto molto bene il collega Canepa.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

TOSTI DI VALMINUTA, *relatore*. L'onorevole Romita con l'onorevole Ercolani ed altri, propone un'abolizione del dazio per i numeri uno e due della voce 604. Sul nu-

mero uno non vi è più luogo a discussione perchè la esenzione è già stata concessa e concordata tra Commissione e Governo. Io personalmente ero contrarissimo. Al numero due era stato proposto un dazio di lire 3 e un coefficiente di maggiorazione di 0.5.

La Commissione di concerto col Governo, ha stabilito il dazio a lire 3 alla tonnellata. L'esenzione completa non è stata possibile accordarla. Il lavoro delle segherie tridentine e nella massima parte delle regioni d'Italia è seriamente compromesso dalla facilità enorme di entrata di legni segati per il lungo, dagli Stati confinanti, sopra tutto dall'Austria e della Jugoslavia. La Camera di commercio di Bolzano, il comune di Bolzano, le varie associazioni industriali in genere hanno fatto voti per portare questo dazio da lire 3 oro a lire 100 carta alla tonnellata.

Come vedete, questa proposta avrebbe avuto una grave ripercussione sulle industrie che del legno sono tributarie. La Commissione non ha potuto però disinteressarsi dello stato precario dalle industrie boschive e delle industrie delle segherie nella Venezia Tridentina e nelle regioni appenniniche centrali e meridionali.

Il dazio è quindi rimasto quale era nelle tariffe Alessio e cioè lire 3 oro per tonnellata di legno segato per il lungo. Spero che gli onorevoli proponenti non vorranno insistere nella loro richiesta.

L'onorevole Lanfranconi non ha svolto il suo emendamento. Egli, con gli onorevoli Ungaro e Fontana, propone che la voce 604-a 3, in assicelle, per scatole stacci e simili sia modificata come segue in assicelle per imballaggi di agrumi stacci e simili.

Non so se sia conveniente fare questa specificazione di scatole per agrumi dato che scatole consimili servono per imballaggio di altre merci. Del resto già le cassette per agrumi hanno ottenuto prima con una circolare interna di dubbia legalità, poi nei trattati commerciali con la Francia e la Svizzera, un trattamento di favore, quindi, onorevole Lanfranconi, non è più il caso di insistere su questa parte del suo emendamento.

Approvando la tariffa così come è stata concertata fra Commissione e Governo, rientriamo nella via normale...

PRESIDENTE. L'onorevole Lanfranconi non insiste nel suo emendamento?

LANFRANCONI. Se si tratta di vie normali... (*ilarità*).

TOSTI DI VALMINUTA, *relatore*. Vi è poi la proposta aggiuntiva e anche su di essa

la Commissione si è intrattenuta, discutendo a lungo ma non ha ritenuto di adottare i dazi nella elevata misura proposta.

PRESIDENTE. Sia breve, onorevole relatore. L'onorevole Lanfranconi si persuade facilmente!

LANFRANCONI. Su questa seconda parte io insisto ad oltranza.

TOSTI DI VALMINUTA, *relatore*. Prego l'onorevole Lanfranconi di non insistere nelle sue richieste. La Commissione ha in parte già accolto la differente discriminazione, ed ha anche apportato un lieve aumento alle sottovoci 604-b 2, 604-b 3, 604-c 1 e 604-c 2.

PRESIDENTE. Ella, onorevole ministro?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Mi associo all'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Ercolani, mantiene il suo emendamento?

ERCOLANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Lanfranconi?

LANFRANCONI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Canepa?

CANEPA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Procediamo quindi alla votazione della voce 604. Sul numero uno la Commissione ha concordato col Governo la esenzione, e perciò tutti gli emendamenti presentati in merito non hanno ragione di essere.

Passiamo al numero 2, «squadrato o segato per il lungo».

L'onorevole Canepa specificamente chiede che sia dichiarata l'esenzione.

L'onorevole Ercolani propone ugualmente l'esenzione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Romita; ne ha facoltà.

ROMITA. Io dichiaro che voto il mio emendamento...

PRESIDENTE. Non è più il suo ormai... (*ilarità*).

ROMITA. ...allora, dichiaro che voto l'emendamento dell'onorevole Ercolani per questa ragione.

L'onorevole relatore non mi ha persuaso, perchè egli dice: badate che è una industria che deve essere protetta in certi casi...

Io dico invece l'opposto per una certa mia personale esperienza anche professionale; so che l'industria della segheria, se è una industria che non dà lauti guadagni, è però un'industria che non corre alcun rischio, tanto è vero che non mi risulta nessun fallimento in Italia in proposito.

Non vedo quindi le ragioni di una protezione... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'emendamento degli onorevoli Ercolani e Romita, perchè il legno comune squadrato o segato per il lungo, sia dichiarato esente.

Avverto che questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

È approvato dunque anche per il n. 2 il testo della Commissione.

Passiamo al n. 3, «in assicelle per scatole, stacci e simili».

L'onorevole Ercolani propone l'esenzione.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Ercolani, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

È approvata la proposta della Commissione concordata col Governo.

Passiamo al n. 4: α) in fogli di spessore di più di uno fino a tre millimetri; β) in fogli di spessore di un millimetro o meno.

L'onorevole Ercolani propone egualmente la esenzione.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Ercolani, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

È approvato il testo della Commissione.

Passiamo al n. 5, «in verghe per cerchi, di qualunque lunghezza, esente».

(*È approvato*).

Passiamo al n. 6, «in fuscellini per fiammiferi, esente».

(*È approvato*).

Il testo del comma a) resta dunque definitivamente formulato nel modo seguente:

a) comune:

1. rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, esente;

2. squadrato o segato per il lungo, tonnellata L. 3;

3. in assicelle per scatole, stacci e simili, quintale L. 2, coefficiente 0.5;

4. in fogli di spessore: A) di più di uno fino a tre millimetri, quintale L. 3, coefficiente 0.5; B) di un millimetro o meno, quintale L. 4, coefficiente 0.5;

5. in verghe per cerchi, di qualunque lunghezza, esente;

6. in fuscellini per fiammiferi, esente.

Passiamo al comma b)

b) fino:

1. rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, esente.

2. squadrato o segato per il lungo, quintale L. 3;

3. in fogli di spessore di più di 1, fino a 3 millimetri, quintale L. 6, coefficiente 0.2;

4. in fogli di spessore fino a 1 millimetro o meno, quintale L. 8, coefficiente 0.2.

(È approvato).

Passiamo al comma c)

c) a compensazione:

1. in tavole di 3 fogli o meno, quintale L. 6, coefficiente 0.5;

2. in tavole di più di 3 fogli, quintale L. 7, coefficiente 0.5.

Non vi sono osservazioni: anche questo comma s'intende approvato. Con ciò è approvata tutta la voce 604.

605. Legna da fuoco, esente.

606. Carbone di legna, esente.

607. Legni macinati, esclusi quelli per tinta e per concia e quelli medicinali, quintale L. 1.

608. Lana di legno, quintale L. 2.

609. Doghe per botti, esenti.

610. Remi, esenti.

610-bis. Pali e pertiche di qualsiasi dimensione,

a) imbevuti di sostanze atte alla loro conservazione, quintale L. 1.

b) altri, esenti.

611. Botti, nuove o vecchie:

a) con cerchi di legno, ettolitro capacità, L. 0.20,

b) con cerchi di ferro, ettolitro capacità, L. 0.30.

612. Tavole e quadrelli di legno, per pavimento:

a) impiallacciati o intarsiati, quintale L. 8, coefficiente 1;

b) altri:

1. non incollati, quintale L. 4, coefficiente 1.

2. incollati, quintale L. 6, coefficiente 1.

613. Mobili di legno non imbottiti:

a) di legno curvato:

1. semplici, quintale L. 30.

Come tali si classificano quelli senza impressioni o decorazioni, greggi o semplicemente verniciati.

2. altri, quintale L. 50.

b) non nominati:

1. semplici:

Come tali si classificano i mobili, anche verniciati, laccati o lucidati a cera, che non presentano nè motivi ornamentali di scultura, di incrostazione, di intarsio, di intaglio, di mosaico, nè modanature, nè ornati di metallo.

α) mobili da salotto, sedie e altri sedili, quintale L. 18, coefficiente 0.5.

Come mobili da salotto si classificano le mensole, i torceri, i portavasi, i parafuoco, gli sgabelli, i tavolini, i paraventi, i cabinets, le vetrine, gli scaffali e simili.

β) altri, quintale L. 18, coefficiente 0.5.

2. con un solo motivo ornamentale o semplicemente modanati:

Si considerano come mobili con un solo motivo ornamentale quelli, anche verniciati, laccati o lucidati a cera, che presentano motivi di scultura, di incrostazione di intarsio, di intaglio o di mosaico, su di un solo punto della loro superficie.

α) mobili da salotto, sedie e altri sedili, quintale L. 30, coefficiente 0.5;

β) altri, quintale L. 30, coefficiente 0.5.

3. con più di un motivo ornamentale o con ornati di metallo:

Si considerano come mobili con più di un motivo ornamentale quelli, anche verniciati, laccati o lucidati a cera, che presentano motivi di scultura, di incrostazione, di intarsio, di intaglio o di mosaico, su più punti della loro superficie.

α) mobili da salotto, sedie e altri sedili, quintale L. 50, coefficiente 0.5;

β) altri, quintale L. 50, coefficiente 0.5.

A questa voce sono stati presentati due emendamenti: uno dagli onorevoli Baldini e Canepa, e l'altro dall'onorevole Romita.

L'onorevole Canepa propone che alla lettera a) il dazio proposto di lire 30 sia ridotto a lire 15, e che al n. 2 il dazio proposto in lire 50 sia ridotto a lire 25.

L'onorevole Romita propone l'abolizione del dazio alla lettera a) n. 1, 2.

Chiedo se l'onorevole Canepa mantiene il suo emendamento.

CANEPA. Lo mantengo, ma rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Romita, ella mantiene il suo emendamento?

ROMITA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TOSTI DI VALMINUTA, *relatore*. Non è possibile accettare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Non li accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Canepa, mantiene il suo emendamento ?

CANEPA. Non ho da svolgerlo; ma — ripeto — lo mantengo.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Romita ?

ROMITA. Io mi associo all'onorevole Canepa.

PRESIDENTE. Metto a partito questo emendamento, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(È respinto).

Allora s'intende che per queste sottovoci è approvata la proposta della Commissione.

Per le altre sottovoci non vi sono emendamenti.

Passiamo alla voce numero 614.

614. Mobili di legno imbottiti:

a) in greggio, dazio dei mobili non imbottiti.

Si considerano come mobili imbottiti in greggio quelli senza l'ultima ricopertura di stoffa, pelle e simili.

b) altri, aumento di lire 15 il quintale sul dazio dei mobili non imbottiti.

615. Parti di mobili di legno:

a) piani e spalliere di legno curvato, per sedie, poltrone e divani:

1. semplici, quintale L. 12, coefficiente 0.5;

Come tali si considerano quelli senza impressioni o decorazioni, greggi o semplicemente verniciati.

2. altri, quintale L. 18, coefficiente 0.5;

b) non nominate, dazio dei mobili secondo la qualità, coefficiente 0.5.

Alla voce 615 vi sono due emendamenti: uno degli onorevoli Coris, Carapelle e Olivetti:

« 615. Parti di mobili in legno:

a) piani e spalliere di legno curvato per sedie poltrone divani:

1. semplici, quintale L. 24, 0.5;

2. altre, quintale L. 36, 0.5 ».

l'altro degli onorevoli Ungaro, Fontana e Lanfranchi.

« A pagina CCXCI.

« Alla voce 615, lettera a sia aumentato il dazio al n. 1 da 12, coefficiente 0.5, a 24, coefficiente 0.5

« ed al n. 2 da 18, coefficiente 0.5 a 36, coefficiente 0.5 ».

È presente solo l'onorevole Lanfranchi. LANFRANCONI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. La voce 615 rimane, quindi, approvata.

616. Liste di legno per cornici:

a) greggie o semplicemente gessate, intonacate, colorite, quintale L. 30, coefficiente 0.5;

b) verniciate, laccate, dipinte, dorate, argentate, scolpite, intagliate o con ornati di stucco o di pasta indurita, quintale L. 60, coefficiente 0.5;

c) con incrostazioni di avorio, di madreperla o di tartaruga, quintale L. 200, coefficiente 0.5;

617. Cornici di legno, aumento di 25 per cento sul dazio delle liste per cornici, secondo la specie.

618. Casse di legno da orologi:

a) scolpite, intarsiate, intagliate o con decorazioni di altra materia, quintale L. 60, coefficiente 0.3;

b) altre, quintale L. 20, coefficiente 0.5;

619. Assicelle di legno traforate per telai meccanici, quintale L. 18.

620. Forme per calzature, quintale L. 20.

621. Persiane di legno avvolgibili, quintale L. 20, coefficiente 0.5.

Alla voce n. 621 hanno presentato un emendamento gli onorevoli Baldini, Canepa ed altri, così concepito:

« N. 621. Persiane legno avvolgibili, dazio proposto lire 20, ritto lire 10, maggiorazione lire 0.5 ».

TOSTI DI VALMINUTA, *relatore*. Io prego l'onorevole Canepa di ritirare questo emendamento, perchè questa voce è già convenzionata con la Svizzera per questo prezzo, e perchè vi è pure in Italia una promettente industria del genere che merita protezione.

CANEPA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Rimane approvata la voce 621.

622. Tubetti, spole, fusi e rocchetti, di legno per la filatura e la tessitura:

a) con accessori di metallo, quintale L. 25;

b) altri, quintale L. 20.

I rocchetti di legno per avvolgerci filati da cucire seguono il trattamento dei lavori di legno non nominati.

623. Utensili e lavori non nominati, di legno:

a) greggi, quintale L. 15;

b) puliti, dipinti o verniciati, quintale L. 20;

c) scolpiti o intagliati, quintale L. 30.

A questa voce hanno presentato il seguente emendamento gli onorevoli Baldini, Corsi, Canepa, Matteotti, Garibotti, Ventavoli, Zanardi, Bocconi, Donati, Todeschini.

« N. 623. Utensili e lavori non nominati di legno:

a) greggi, dazio proposto lire 15, ridotto lire 7.50;

b) puliti dipinti e verniciati, dazio proposto lire 20, ridotto lire 10;

c) scolpiti o intagliati, dazio proposto lire 30, ridotto lire 15 ».

CANEPA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Rimane approvata la voce 623.

624. Sughero:

a) greggio, quintale L. 5,

b) semplicemente tagliato in cubi o in pezzi prismatici, predisposti per la fabbricazione dei turaccioli, quintale L. 35, coefficiente 0.3;

I cubi o pezzi prismatici, dei quali siano stati anche soltanto arrotondati gli spigoli si classificano come i turaccioli.

c) in turaccioli, quintale L. 45, coefficiente 0.3;

d) in fogli per cappelli o per elmetti coloniali, in dischi per chiusure metalliche e in solette per calzature, anche ricoperte di tessuto od orlate, e simili, quintale L. 50, coefficiente 0.3;

e) in altri lavori, quintale L. 45, coefficiente 0.3.

625. Lavori fatti con tritumi di sughero agglomerati anche per semplice compressione:

a) mattoni, quintale L. 7, coefficiente 0.5;

b) non nominati, quintale L. 15, coefficiente 0.5.

626. Linoleum, corioleum e simili:

a) di impasto ad un sol colore, anche stampato a più colori, quintale L. 65, coefficiente 0.3;

b) di impasto a più colori, quintale L. 75 coefficiente 0.3.

CATEGORIA XXXIII. — *Paglia e altre materie da intreccio.*

627. Canne, giunchi e vimini:

a) greggi, esenti;

b) spaccati, quintale L. 8;

c) trafilati o tinti, quintale L. 16.

628. Mobili di canne, giunchi o vimini:

a) non imbottiti, quintale L. 60, coefficiente 0.3;

b) imbottiti:

1. in greggio, quintale L. 60, coefficiente 0.3.

Si considerano come mobili imbottiti in greggio quelli senza l'ultima ricopertura di stoffa, pelle e simili.

2. altri, quintale L. 80, coefficiente 0.3.

629. Lavori non nominati di giunchi, vimini, paglia, truciolo e di altre simili materie vegetali:

a) grossolani, quintale L. 10, coefficiente 0.3;

b) fini:

1. senza guarnizioni, rapporti o accessori di altra materia:

α) greggi, quintale L. 20, coefficiente 0.3;

β) imbianchiti o tinti, quintale L. 40, coefficiente 0.3;

2. con guarnizioni, rapporti o accessori di altra materia, quintale L. 80, coefficiente 0.5.

630. Trecce:

a) di paglia:

1. greggie, quintale L. 20;

2. imbianchite o tinte, quintale L. 40.

b) di scorza, di sparto, di legno e simili:

1. per cappelli:

α) greggie, quintale L. 20;

β) imbianchite o tinte, quintale

L. 40;

2. per cordami ed altri lavori, esenti.

631. Steli di saggina, esenti.

632. Scope di saggina:

a) senza manico, esenti;

b) con manico, quintale L. 2.

633. Radiche per spazzole, esenti.

CATEGORIA XXXIV. — *Materie da intaglio e da intarsio.*

634. Ambra:

a) greggia, esente;

b) in lavori non nominati, quintale L. 800.

635. Avorio:

a) greggio, esente;

b) in lavori non nominati, quintale L. 150, coefficiente 0.5.

636. Corallo:

a) greggio, esente;

b) in lavori:

1. non montati, esente;

2. montati in qualsiasi materia, eccetto che in oro e in platino, chilogrammo L. 10.

637. Madreperla:

a) greggia, esente;

b) in lavori non nominati, quintale L. 200, coefficiente 0.5.

638. Tartaruga:

a) greggia, esente;

b) in lavori non nominati, quintale L. 150, coefficiente 0.5.

639. Corna, ossa e altre materie affini:

a) greggie, esenti;

b) in lavori non nominati, quintale L. 100, coefficiente 0.5.

640. Corozo e semi di palma dum, esenti.

641. Ambroina e materie simili:

a) in dischi per grammofoni, quintale L. 100, coefficiente 0.5;

b) in lavori non nominati, quintale L. 80, coefficiente 0.5.

642. Celluloide, cellophane, galalite, bachelite e simili:

a) in cascami atti solo al rimpasto, quintale L. 20, coefficiente 0.5;

b) in massa, quintale L. 50, coefficiente 0.5;

c) in bacchette e in tubi, quintale L. 70, coefficiente 0.5;

d) in lastre e in fogli, di spessore:

1. non superiore a millimetri 0.1, quintale L. 100, coefficiente 0.5;

2. altri, quintale L. 70, coefficiente 0.5;

e) in lavori non nominati:

1. per uso industriale, quintale L. 80, coefficiente 0.5;

2. per altri usi:

α) guarniti, decorati, dorati o argentati, quintale L. 250, coefficiente 0.5;

β) altri, quintale L. 150, coefficiente 0.5.

SEZIONE VII.

PRODOTTI, CHIMICI, MEDICINALI, RESINE, MATERIE TINTORIE E CONCANTI

CATEGORIA XXXV. — Oli minerali, di resina e di catrame: gomme e resine.

643. Oli minerali:

a) greggi, quintale L. 8;

Gli oli minerali greggi, destinati ad essere impiegati esclusivamente e direttamente come combustibili, sono ammessi in esenzione dal dazio.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono

avere i detti prodotti per essere considerati come destinati ad uso di combustibili e le norme cui deve essere subordinata la concessione della esenzione.

b) lubrificanti, quintale L. 12;

c) petrolio, quintale L. 24;

d) benzina, quintale L. 24;

e) altri, quintale L. 24.

644. Residui della distillazione di oli minerali:

a) da usare come combustibili, esenti;

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere i residui della distillazione d'oli minerali per essere considerati come destinati ad uso di combustibili e le norme alle quali deve essere subordinata l'esenzione.

b) altri, quintale L. 8.

I residui della distillazione degli oli minerali destinati ad essere impiegati nell'industria della calciocianamide, sono ammessi in esenzione dal dazio.

Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere i detti prodotti e le norme cui deve essere subordinata la concessione dell'esenzione.

645. Essenza di trementina, quintale, L. 3, coefficiente 1.

646. Oli di resina non nominati:

a) pesanti, quintale L. 8;

b) altri, quintale L. 12.

647. Catrame del carbon fossile, quintale L. 0.50.

648. Oli greggi di catrame:

a) leggeri, quintale L. 2;

b) altri, quintale L. 1.

649. Benzolo, toluolo e xilolo:

a) greggi, quintale L. 2.

b) puri, quintale L. 8.

Il benzolo, il toluolo e lo xilolo, puri, destinati a servire come materia prima per la fabbricazione dei colori organici artificiali o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili, sono ammessi al dazio di lire 4 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.

650. Paraffina solida, quintale L. 15,

651. Ceresina, quintale L. 15.

652. Vaselina:

a) naturale, quintale L. 16;

b) artificiale, a base di paraffina, quintale L. 30.

653. Catrame vegetale, esente.

654. Gomme:

a) indigene, quintale L. 2;

b) altre, quintale L. 2.

655. Resine:

- a) colofonia, quintale L. 2;
- b) altre:
 1. indigene greggie, quintale L. 2;
 2. non nominate, quintale L. 9.

656. Gommoresine e balsami:

- a) trementina:
 1. naturale, quintale L. 8;
 2. artificiale, quintale L. 10;
- b) altri:
 1. naturali, quintale L. 9.
 2. artificiali, quintale L. 15.

Si considerano come balsami artificiali e imitazioni di quelli naturali.

Sui balsami si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

657. Ceralacca, quintale L. 30.

CATEGORIA XXXVI. — Oli essenziali, profumerie, saponi e candele.

658. Oli essenziali ed essenze:

- a) non deterpenati:
 1. di agrumi, chilogrammo L. 1.50.
 2. di chiodi di garofano, chilogramma L. 7.50;
 3. di menta, chilogramma L. 10;
 4. di rose, chilogramma L. 100;
 5. non nominati, sul valore ufficiale L. 15 per cento;
- b) deterpenati, sul valore ufficiale L. 15 per cento.

Il valore ufficiale per i singoli prodotti è stabilito periodicamente dal ministro delle finanze di concerto con quello per l'industria e commercio.

Il dazio sugli olii essenziali e sulle essenze, tassati a peso, si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.

Sugli olii essenziali e sulle essenze, contenenti spirito, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sullo spirito in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su litri 60 di spirito anidro per ogni quintale di essenze, con detrazione del peso dei recipienti immediati.

659. Terpeni degli olii essenziali, chilogramma L. 30.

660. Eteri per liquori e per profumeria, chilogramma L. 30.

Il dazio sugli eteri per liquori e per profumeria si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.

Sugli eteri per liquori e per profumeria si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

661. Profumi sintetici e costituenti di essenze non nominati, sul valore ufficiale L. 15 per cento.

Il valore ufficiale per i singoli prodotti è stabilito periodicamente dal ministro delle finanze di concerto con quello per l'industria e il commercio.

Sui profumi sintetici e sui costituenti di essenze non nominati si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

662. Profumerie:

Il dazio sulle profumerie si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.

a) alcoliche, quintale L. 300, coefficiente 1;

Sulle profumerie alcoliche si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su litri 80 di spirito anidro per ogni quintale di profumerie, con detrazione del peso dei recipienti immediati.

b) non alcoliche, quintale L. 150, coefficiente 1;

663. Sapone:

a) comune:

1. in forme simili a quelle dei saponi da toletta (panetti, tavolette, palle, polvere ecc.), quintale L. 30, coefficiente 0.5;

I saponi ordinari non profumati, di forma parallelepipedica, di qualsiasi dimensione, a spigoli vivi, anche con marche, nomi di fabbrica o altri segni o iscrizioni impressi a stampo, non si considerano in forme simili a quelle dei saponi da toletta.

2. altro, quintale L. 12, coefficiente 1;

Segue il trattamento del sapone comune, altro, anche quello potassico molle, per uso industriale.

b) profumato, quintale L. 60, coefficiente 1;

c) trasparente:

1. a base di spirito, quintale L. 60, coefficiente 1;

Sul sapone trasparente a base di spirito, oltre il dazio e la sopratassa sui saponi, si riscuote la sopratassa in misura corrispon-

dente alla tassa interna di fabbricazione su litri 20 di spirito anidro per ogni quintale di prodotto.

2. d'ogni altra specie (a base di glicerina, zuccheri e simili, ma senza spirito), quintale L. 60, coefficiente 1.

Sui saponi di ogni specie, tanto allo stato solido, quanto in pasta o liquidi, si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione.

Sulle liscive da bucato, tanto liquide, quanto solide, e sulle acque da bucato si riscuote oltre il dazio, la soprattassa sui saponi in ragione della metà del loro peso netto.

A questa voce è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Matteotti, Agostinone, Musatti, Volpi, Bellotti Pietro, Basso, Bosi, Dugoni, Baldini e Parnebianco:

« a) comune:

1. dazio 15, coefficiente 0.5;

2. dazio 5, coefficiente 0.5 ».

Essendo presente tra i firmatari l'onorevole Bellotti Pietro, lo invito a dichiarare se lo mantiene.

BELLOTTI PIETRO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta ?

TOFANI, *relatore*. La Commissione non può accettarlo. La questione dei saponi è stata studiata e abbiamo su di essa dati gli opportuni chiarimenti. Non è quindi possibile diminuire il dazio.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuol dare il suo avviso ?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Il Governo non accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bellotti, dopo queste dichiarazioni, mantiene sempre il suo emendamento ?

BELLOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora lo metto a partito.

(È respinto).

La voce 663 resta, quindi, approvata nel testo concordato col Governo.

664. Solforicinati di ammonio, di potassio e di sodio, quintale L. 12, coefficiente 0.2.

Sui solforicinati si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa sulla quantità di spirito che contengono. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

665. Resinati e oleati:

a) di potassio e di sodio; quintale L. 10, coefficiente 0.5;

b) non nominati, quintale L. 25, coefficiente 0.5.

666. Unti da carro e da macchine:

a) contenenti olii minerali, quintale L. 12, coefficiente 0.2;

b) altri, quintale L. 10, coefficiente 0.2.

667. Candele:

a) di cera:

1. gialla, quintale L. 20;

2. bianca, quintale L. 40;

b) di paraffina e di ceresina, quintale L. 25;

c) di sevo animale, quintale L. 8;

d) di stearina, quintale L. 20, coefficiente 0.2.

Come candele di paraffina e di ceresina si considerano anche quelle miste con paraffina o con ceresina in misura superiore a 30 per cento, escluse quelle di cera.

Segue la XXXVII categoria: Prodotti chimici inorganici.

A questa categoria l'onorevole Romita ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenuto che per migliorare la cultura ed aumentare la produzione agraria del Paese, è necessario facilitare l'uso dei concimi chimici, invita il Governo a ridurre le tariffe doganali ».

L'onorevole Romita ha facoltà di svolgerlo.

ROMITA. Quest'ordine del giorno vale per questa categoria e per la categoria che viene dopo. Non credo sia il caso di illustrarlo, perchè tutti i colleghi sono competenti in materia.

Tutti i colleghi sanno che la questione agraria predomina nel nostro paese. Ora in Italia c'è purtroppo la brutta abitudine che l'uso dei concimi chimici non è abbastanza diffuso e la non diffusione dei concimi chimici equivale ad una diminuzione enorme della nostra produzione agraria.

Ora, se noi vogliamo risolvere il problema agrario, dobbiamo intensificare quest'uso.

Non vorrei che mi si venisse a fare il ragionamento che ieri, molto bene e con molta competenza, ha fatto il collega Mauro. Io più che della ragione intrinseca del protezionismo o meno, mi preoccupo degli effetti sull'agricoltura. E siccome la questione è grave, predominante nel nostro paese — un paese eminentemente agricolo — richiamo l'attenzione e della Commissione e del Governo su questo vitalissimo problema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. L'ordine del giorno dell'onorevole Romita ha carattere generale.

Io mi permetto di fare osservare all'onorevole collega che i concimi fosfatici sono esenti, che i concimi potassici sono già esenti, e per quanto riguarda i concimi azotati vi sono speciali proposte: quindi mi pare che la discussione si possa fare utilmente in sede delle varie voci. Non vedo l'utilità di votare ora un ordine del giorno in tal senso.

PRESIDENTE. Onorevole Romita, leggeremo voce per voce. Ritira il suo ordine del giorno?

ROMITA. Vi rinunzio.

CATEGORIA XXXVII. — *Prodotti chimici inorganici.*

668. Cloro liquido, quintale L. 10.

669. Bromo, quintale L. 2.

670. Iodio:

a) greggio, quintale L. 3.

b) raffinato, quintale L. 5, coefficiente 1.

671. Fosforo bianco, giallo e rosso, solfuri di fosforo, quintale L. 50, coefficiente 0.5.

Il fosforo, i solfuri di fosforo e qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo, destinati alla fabbricazione dei fiammiferi di ogni sorta, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal ministro delle finanze, per accertarne l'introduzione nelle fabbriche.

L'importazione del fosforo e dei suddetti prodotti per altri usi è subordinata al permesso del ministro delle finanze e all'osservanza delle speciali discipline da stabilire dal ministro stesso.

672. Acido:

a) arsenico, quintale L. 10;

b) arsenioso, quintale L. 4;

c) borico:

1. greggio, esente;

2. raffinato, quintale L. 7, coefficiente 1;

d) carbonico compresso, quintale L. 10;

e) cloridrico, esente;

f) cromatico, quintale L. 20, coefficiente 0.2;

g) fluoridrico e idrofluosilicico, quintale L. 10, coefficiente 0.5;

h) fosforico, quintale L. 10;

i) nitrico, quintale L. 2, coefficiente 1;

j) solforico, esente.

TOFANI, *della Commissione*. Sono così esenti tutti e tre i solforici.

PRESIDENTE. Sta bene.

k) solforoso:

1. compresso, quintale L. 10;

2. in soluzione acquosa, quintale

L. 5.

673. Sodio, potassio e calcio, quintale L. 30, coefficiente 0.2;

674. Potassa caustica, quintale L. 3, coefficiente 0.5.

675. Soda caustica:

a) liquida, quintale L. 2.

b) solida, quintale L. 3, coefficiente 0.5.

676. Ammoniaca:

a) compressa, quintale L. 12;

b) in soluzione, quintale L. 5;

676-bis. Acque ammoniacali concentrate provenienti dalla distillazione del carbon fossile per la produzione del gas, esente.

677. Barite (idrato di bario):

a) cristallizzata, quintale L. 5, coefficiente 0.5;

b) fusa o deacquificata, quintale L. 10, coefficiente 0.5.

La barite deacquificata si classifica come tale anche quando non sia stata privata di tutta l'acqua di cristallizzazione.

678. Magnesia calcinata o caustica:

a) impura:

1. per uso metallurgico, di colore grigio bruno e contenente non meno di 3 per cento di ossido ferrico, quintale L. 5;

Il ministro delle finanze ha facoltà di disporre che la destinazione per uso metallurgico sia accertata dalle dogane nei modi da stabilire dallo stesso ministro.

2. altra, quintale L. 10;

b) pura, quintale L. 30.

679. Ossido:

a) di alluminio:

1. anidro, quintale L. 10, coefficiente 1;

2. idrato (compresa l'allumina gelatinosa), quintale L. 5, coefficiente 1;

b) di antimonio, quintale L. 20, coefficiente 0.2;

c) di bario (ossido e biossido), quintale L. 10, coefficiente 0.5;

d) di bismuto, quintale L. 100, coefficiente 0.5;

e) di cobalto, quintale L. 10, coefficiente 0.5;

f) di ferro, quintale L. 4;

g) di mercurio, quintale L. 200;

- h) di piombo, quintale L. 8;
- i) di rame:
1. nero, quintale L. 4, coefficiente 0.5
2. rosso, quintale L. 8, coefficiente 0.2;
- j) di stagno, quintale L. 12;
- k) di torio e di cerio, chilogrammo L. 4;
- l) di zinco, quintale L. 8, coefficiente 1.
680. Carbonato:
a) di ammonio, quintale L. 12, coefficiente 0.2;
b) di bario, quintale L. 4, coefficiente 0.5;
c) di magnesio, quintale L. 25;
d) di piombo, quintale L. 8;
e) di potassio, quintale L. 2, coefficiente 0.5;
f) di sodio:
1. anidro o calcinato, quintale L. 3, coefficiente 0.2;
2. cristallizzato, quintale L. 2, coefficiente 0.2.
681. Ceneri vegetali, esenti.
682. Salino di barbabietole, esente.
683. Bicarbonato di sodio, quintale L. 3, coefficiente 0.2.
684. Bromuri metallici, quintale L. 50, coefficiente 0.2.
685. Ioduri metallici, quintale L. 200.
686. Cloruro:
a) di ammonio, quintale L. 10, coefficiente 0.2;
b) di bario, quintale L. 5, coefficiente 1;
c) di calce (ipoclorito), quintale L. 2, coefficiente 1;
d) di potassa e di soda (ipocloriti), quintale L. 4;
e) di calcio, quintale L. 1;
f) di magnesio, quintale L. 2, coefficiente 0.2;
g) mercurico (sublimato corrosivo), quintale L. 30, coefficiente 0.3;
h) stannico:
1. liquido (anidro) e solido, quintale L. 20;
2. in soluzione acquosa, quintale L. 10;
- i) stannoso, quintale L. 20.
687. Clorati e perclorati, di potassio, di sodio e di ammonio, quintale L. 20.
688. Cromati e bicromati, di potassio, di sodio e di ammonio, quintale L. 10, coefficiente 0.5.
689. Nitrato:
a) di ammonio, quintale L. 8;
b) d'argento, chilogrammo L. 5;
c) di bario e di stronzio, quintale L. 20.
d) di bismuto (neutro e basico), quintale L. 100.
- e) di mercurio, quintale L. 60;
- f) di potassio, quintale L. 3;
- g) di sodio, raffinato, quintale L. 3.
690. Nitriti di potassio e di sodio, quintale L. 10, coefficiente 0.2.
691. Permanganati di potassio, di sodio, di calcio, di bario e di zinco, quintale L. 20.
692. Solfato:
a) di alluminio, quintale L. 2, coefficiente 0.2;
b) di bario, quintale L. 4, coefficiente 1;
c) di calcio, quintale L. 1;
d) ferroso, quintale L. 1, coefficiente 1;
e) di magnesio, quintale L. 3, coefficiente 0.2;
f) di manganese, quintale L. 5;
g) di nichelio, quintale L. 10, coefficiente 0.2;
- h) di rame, quintale L. 2.50;
- i) di sodio, quintale L. 1;
- j) di zinco, quintale L. 3.
693. Allumi:
a) di cromo, quintale L. 8, coefficiente 0.5;
b) altri, quintale L. 4, coefficiente 0.5.
694. Solfuro:
a) di bario, quintale L. 4, coefficiente 1;
b) di mercurio (cinabro e vermiglione), quintale L. 80, coefficiente 0.2;
c) di potassio e di sodio, quintale L. 5, coefficiente 1;
d) di zinco, quintale L. 10.
- 694-bis. Litopone, quintale L. 10, coefficiente 0.6.
695. Fegato di zolfo, quintale L. 2, coefficiente 1.
696. Fosfato:
a) di sodio:
1. cristallizzato, quintale L. 4, coefficiente 0.2;
2. secco, quintale L. 10, coefficiente 0.2.
b) di potassio e di ammonio, quintale L. 10, coefficiente 0.2.
697. Fosfiti e ipofosfiti, di potassio, di sodio e di ammonio, quintale L. 10, coefficiente 0.2.
698. Arseniati e arseniti, alcalini e alcalino-terrosi, quintale L. 10, coefficiente 0.2.
699. Solfiti, bisolfiti e iposolfiti, di potassio, di sodio e di calcio, quintale L. 5, coefficiente 0.5.
700. Idrosolfiti non nominati e loro derivati, quintale L. 20, coefficienti 0.5.
701. Silicati di potassio e di sodio:
a) solidi o in soluzione contenente meno del 50 per cento di acqua, quintale L. 2.50, coefficiente 1;

b) liquidi o in soluzione contenente al minimo il 50 per cento di acqua, quintale L. 1, coefficiente 1.

702. Borace o borato di sodio, quintale L. 5, coefficiente 1.

703. Perborati, percarbonati e persolfati, quintale L. 25, coefficienti 0.6.

704. Perossidi di potassio e di sodio, quintale L. 25, coefficiente 0.6.

705. Cianuri di potassio e di sodio, quintale L. 15.

706. Ferrocianuri di potassio, di sodio e di calcio, quintale L. 10, coefficiente 0.5.

707. Ferricianuri, quintale L. 15, coefficiente 0.5.

708. Carburato di calcio:

a) agglomerato (carburite, acetilite e simili), quintale L. 10, coefficiente 0.5.

b) altro, quintale L. 8, coefficiente 0.5.

709. Sali d'oro e di platino, chilogramma L. 10, coefficiente 0.5.

710. Sali di torio e di cerio, chilogramma L. 2.

711. Sali non nominati:

a) di antimonio, quintale L. 20, coefficiente 0.2;

b) d'argento, chilogramma L. 5, coefficiente 0.5;

c) di bismuto, quintale L. 150;

d) di cadmio, quintale L. 10;

e) di mercurio, quintale L. 150;

f) di stronzio, quintale L. 6, coefficiente 0.5.

712. Acqua ossigenata, unità volume d'ossigeno per quintale, L. 0.40, coefficiente 0.5.

713. Prodotti chimici inorganici, non nominati, quintale L. 10, coefficiente 0.5

Sui prodotti chimici inorganici, non nominati, oltre il dazio proprio, si riscuote la soprataassa sulla quantità di spirito contenuta o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

714. Fiammiferi:

a) di legno, quintale L. 10;

b) di stearina, di cera e simili, quintale L. 15.

L'importazione dei fiammiferi è riservata allo Stato.

CATEGORIA XXXVIII. — Concimi.

715. Concimi chimici:

a) fosfatici:

1. perfosfati, minerale e d'ossa, esenti;

2. scorie di defosforazione o fosfatiche, esenti;

b) azotati:

1. nitrato di sodio, greggio, esente; *Si considera come greggio anche il nitrato di sodio ottenuto sinteticamente.*

2. nitrato di calcio, esente.

3. calciocianamide, quintale L. 3;

4. solfato di ammonio, quintale L. 1;

5. nitrato di ammonio impuro (destinato all'agricoltura), quintale L. 1;

c) potassici, esenti;

d) misti, quintale L. 1;

e) non nominati, esenti;

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione.* Chiedo se non sia il caso, per economia della discussione, discutere contemporaneamente l'articolo 3 del disegno di legge, che è strettamente connesso con la voce 715.

PRESIDENTE. Ora ci occupiamo della tariffa. Meglio sarebbe sospendere la voce e riparlare oggi.

CHIESA. Proporrei di discuterne ora, perchè io oggi dovrò essere assente. Del resto si può anche discutere, salvo deliberare nel pomeriggio.

PRESIDENTE. Poichè la Camera non ha niente in contrario, facciamo pure la discussione. Onorevole Chiesa, ella ha facoltà di parlare.

CHIESA. Mi pare che ci sia già un mio emendamento per ridurre il dazio.

Ora siccome di questo argomento ho parlato nel mio discorso sulla discussione generale, e poichè nell'antico progetto industriale, si proponeva per la calciocianamide un dazio minimo di 2 lire, io insisterei per la riduzione dalle 4 lire proposte dal Governo alle lire 2 dell'antico progetto.

BARANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANZINI. Io sono contrario pel solfato e il nitrato di ammonio al coefficiente 3 e proporrei di lasciare soltanto il dazio d'entrata, perchè la durata dei sei anni proposta con l'articolo 3 del disegno di legge...

PRESIDENTE. Di questo, onorevole Baranzini, ne parleremo a proposito dell'articolo 3. Per ora parliamo della tariffa.

BARANZINI. Sta bene. Non insisto, per ora.

DONEGANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONEGANI. Sarò brevissimo, e farò alcune osservazioni tecniche sulla calciocianamide.

Dichiaro innanzi tutto che io non sono produttore di questa merce, se non in quantità limitatissima e come rappresentante degli interessi della società agraria di Domodos-

sola. Del resto la Camera mi conosce abbastanza bene, per comprendere che parlo spassionatamente e semplicemente per fornire delle indicazioni tecniche su un argomento così importante.

Dalla calciocianamide non si fa il solfato di ammonio; questo si è fatto soltanto nel 1922, e in quantità limitatissima. Questo è un argomento a favore del dazio, che oggi esiste; sembrerà un assurdo, ma pure spero di poterne chiarire le ragioni.

La calciocianamide era venduta nel 1922 in Italia a 95 lire il quintale, con un dazio di lire 3, laddove il solfato di ammonio, che ha il 20 per cento di azoto (mentre la calciocianamide ne ha soltanto il 15 per cento) aveva un dazio irrisorio di lire una al quintale.

Ne è successo che la calciocianamide veniva venduta a 95 lire al quintale, mentre il solfato di ammonio era venduto a 190 lire, perchè l'industria estera, vedendo che in Italia non si produceva e che non c'era concorrenza, ha forzato il prezzo, facendo un prezzo superiore, e portandolo da 95 lire a 190 lire: si considerino queste cifre, tenendo pure, per chiarezza, presente che nel solfato, il quale contiene più unità di azoto, il prezzo deve essere maggiore. Però lo stato di fatto è questo: che mentre la calciocianamide ha un dazio di protezione ed il solfato di ammonio, praticamente, dazio non ne ha, il prezzo, per unità di azoto, nel solfato di ammonio è infinitamente superiore di quello della cianamide.

Questo in fatto. Dico all'onorevole Chiesa che effettivamente dalla calciocianamide non si può arrivare al solfato di ammonio (benchè in Italia si sia fatta questa trasformazione) per la differenza di prezzo enorme che esiste tra la calciocianamide e il solfato di ammonio. Il solfato di ammonio, come è noto, si ottiene dalle distillerie, dalle fabbriche di gas, di coke, ecc., oppure per sintesi direttamente dall'azoto dell'aria, e la maggior parte del solfato di ammonio ha origine da queste due fonti, per cui considerare l'opportunità della diminuzione del dazio sulla cianamide per arrivare ad ottenere più facilmente il solfato di ammonio, credo che effettivamente non servirebbe a raggiungere questo scopo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romita, il quale, come ho già avvertito, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera ritenuto che per migliorare la cultura ed aumentare la produzione agraria, del Paese, è necessario facilitare l'uso dei

concimi chimici, invita il Governo a ridurre le tariffe doganali ».

L'onorevole Romita ha pure presentato un emendamento perchè al n. 3 lettera b) della stessa voce 715, « calciocianamide », il dazio sia ridotto da lire 3 a lire 1, e ai n. 4 e 5 venga eliminato il coefficiente.

L'onorevole Romita ha facoltà di svolgerlo.

ROMITA. Non mi dilungo. Mi richiamo allo spirito del mio emendamento e fo una osservazione. Io trovo un argomento a favore del mio emendamento nella relazione a pagina 50, 51. Io trovo che il relatore è stato generoso a buon mercato. L'onorevole Giuffrida...

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. La relazione non è mia, è dell'onorevole Cermenati.

ROMITA. ...ha risposto: vedete che abbiamo già esentato i fosfatici e i perfosfati. Ma è una generosità a buon mercato, perchè vedo dalle statistiche che i concimi a base fosfatica e perfosfatica vanno mano diminuendo dal 1913 al 1922.

DONEGANI. Nel 1918 avevamo 4 milioni, e oggi siamo a 8 milioni e 800.

Non vanno diminuendo, anzi vanno riprendendo.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Osservo che la voce di maggiore importanza, della categoria « concimi chimici », è già esente.

ROMITA. Io mi richiamo all'ante-guerra e constato la diminuzione.

DONEGANI. Stanno riprendendo, e sono in scala ascendente rapidissima.

ROMITA. I concimi potassici vanno diminuendo, anzi vanno sparendo, mentre invece quelli azotati, che c'interessano in questo momento, vanno aumentando.

DONEGANI. No.

ROMITA. Da 130,000 ora siamo arrivati a 150,000.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Abbia pazienza. Prenda due cifre di confronto quella del 1914 e quella del 1922 e le legga, voce per voce.

ROMITA. Io ho fatto la somma tra il 1914 e il 1922 e abbiamo che nel 1914 la somma è di 880,000 e nel 1922 di 984,000, anche la somma darebbe ragione alla mia tesi.

DONEGANI. Non è esatto.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. L'aumento è da 880,000 a circa un milione.

ROMITA. Tanto meglio, la somma dà ragione dunque alla mia tesi. Per queste considerazioni rimane fermo il valore del mio emendamento.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Romita, lei propone che al n. 3 della voce 715 il dazio sia ridotto a lire 1.

ROMITA. Ora mi contento di lire 2.

PRESIDENTE. E che ai n. 4 e 5 sia eliminato il coefficiente 3 di maggiorazione. È bene che sappia che la Commissione lo ha eliminato, e appunto per ciò ha proposto con l'articolo 3 del disegno di legge che il Governo sia autorizzato a introdurre entro 6 mesi il coefficiente di maggiorazione.

ROMITA. Rinunzio alla seconda parte del mio emendamento. Per la prima parte mi accontenterei, come ho detto, di due lire.

PRESIDENTE. È stato pure presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Marescalchi, Ruschi, Alice, Mariotti, Scotti:

« Numero della tariffa 715-b:

4. solfato di ammonio, esente;
5. nitrato di ammonio, *esente* ».

L'onorevole Mariotti ha facoltà di svolgerlo.

MARIOTTI. Per la stessa ragione per cui è necessaria una riduzione del prezzo del concime, che è troppo elevato, tanto che in molte regioni il consumo diminuisce, e nell'interesse dell'agricoltura noi proponiamo che sia tolto questo dazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiesa, per fatto personale.

CHIESA. L'onorevole Donegani ha osservato...

DONEGANI. ...in tesi generale.

CHIESA. Sì, in tesi generale.

So benissimo che l'onorevole Donegani è personalmente superiore, ma voglio dire che se l'associazione industriale ha proposto 2 lire, io non so perchè non si accetta l'emendamento Romita, se non vogliamo arrivare all'emendamento Mariotti. Si tratta di 2 lire oro, il che vuol dire otto lire carta. Quindi credo che valga la pena di insistere, se la Commissione accetta; se non accetta, non possiamo farle rimprovero.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a due proposte, una dell'onorevole Romita perchè al n. 3, « calciocianamide », il dazio di entrata sia ridotto almeno a lire 2; l'altra dell'onorevole Mariotti che non è relativa al numero 3, ma ai numeri 4 e 5, perchè sia dichiarato esente dal dazio il solfato di ammonio e il nitrato di ammonio...

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. E non tocca la calciocianamide.

PRESIDENTE. Perfettamente. Onorevole relatore, la invito ad esprimere il suo avviso.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Il mio avviso è il seguente. Quanto alla riduzione del dazio sulla calciocianamide da 3 a 2 lire, proposta dall'onorevole Romita dirò che la Commissione trovò il dazio in tariffa di 4 lire, e propose che il dazio fosse ridotto a 3 lire.

CHIESA. C'è la convenzione con la Svizzera.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Come abbiamo chiarito molte volte, altro sono i dazi in tariffa generale, ed altro sono i dazi di tariffa convenzionale. La Commissione non andò al di là del limite di lire 3, anche per lasciare un margine utile di negoziato al Governo per prossime trattative commerciali.

Detto ciò, per quanto si riferisce ai numeri 4 e 5 della voce, la proposta di soppressione fatta dal collega Mariotti non può essere accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'industria, voglia esprimere il suo avviso.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Mi associo al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Romita, ella mantiene il suo emendamento ?

ROMITA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Mariotti, ella mantiene il suo emendamento ?

MARIOTTI. Mi associo a quello dell'onorevole Romita. (*Commenti*).

BARANZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANZINI. Mi associo alle dichiarazioni della Commissione, riservandomi di parlare nel pomeriggio sulle proposte della Commissione all'articolo 3 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Romita, perchè il dazio sulla calciocianamide sia ridotto da lire 3 a 2.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Metto a partito la voce 715 nel testo concordato tra Governo e Commissione, e di cui ho già dato lettura.

(*È approvata*).

716. Concimi organici di origine animale, vegetale o mista, esenti.

CATEGORIA XXXIX. — *Prodotti chimici organici.*

In rapporto al n. 717 e ad altri numeri, ha presentato un ordine del giorno l'onorevole Zanardi, firmato anche dagli onorevoli Matteotti, Dugoni, Donati, Canepa, Bocconi, Corsi, Garibotti e Ventavoli, così concepito:

« La Camera,

afferma la necessità di diffondere in Italia a buon mercato i prodotti che servono a scopo igienico e terapeutico;

e stabilisce di esentare da dazi doganali le voci segnate nel disegno di legge 834-A, con i numeri:

717-d, 717-i, 721-a-b, 722, 724, 725, 735, 738, 742, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782 ».

L'onorevole Zanardi ha facoltà di svolgerlo.

ZANARDI. Non parlo, nè come liberista, nè come protezionista. Invoco l'attenzione della Commissione sopra un argomento che è di grande importanza e del quale parlo per quelle stesse ragioni umanitarie per cui ha parlato prima l'onorevole Cirincione; perchè effettivamente si tratta di una questione di umanità.

Si agita molto l'opinione pubblica contro certi dazi insopportabili, come quello sul grano; ma non so perchè non si parli egualmente del fatto che in Italia vengono tassati dei prodotti che interessano l'igiene del paese.

Intendiamoci bene: quando io parlo di igiene, non intendo perciò di seguire la superstizione di chi crede al miracolo delle medicine, miracolo a cui io non credo. Io affermo soltanto la necessità di difendere i prodotti veramente igienici, così che si possa portarli sul mercato a buon prezzo, perchè, mentre in questo momento vengono diminuiti i salari degli operai, è evidente che le condizioni igieniche di tutto il paese vanno peggiorando e di fatti vi sono forme di malattie diffuse, appunto perchè i bassi salari non permettono una seria profilassi.

Questa è la conseguenza della politica seguita da coloro che oggi comandano in Italia, per cui avviene che i nostri comuni non curano più l'assistenza sanitaria e la assistenza farmaceutica delle popolazioni.

Ho premesso che non sono fervido fautore di tutti quei pasticci che corrono in commercio sotto il nome di medicinali; io tengo soltanto ad una cosa molto semplice:

vi sono dei prodotti brevettati in Germania che sono sottoposti dalla tariffa ad un dazio protettivo veramente indecente, direi quasi indegno. Questi prodotti, nella nostra nazione, vengono adulterati e sono poi dati ai pazienti, i quali sperano nel rimedio, mentre il rimedio non risponde allo scopo. Intendo parlare, per esempio, del piramidone e della aspirina, come di altri prodotti.

Richiamo l'attenzione della Commissione su questo punto.

Nel nostro paese vi sono chimici i quali sanno preparare questi prodotti.

Io sono un patriotta, un nazionalista...

Voci a destra. Non esageri!

ZANARDI. ...nel senso che certi prodotti, i quali vengono dall'estero e che sono adoperati specialmente dalle classi meno abbienti, devono essere preparati nel nostro paese; in quanto che io sono per la forma monopolistica; sono ad esempio, per il chinino di Stato e vorrei anche che molti prodotti chimici fossero preparati dallo Stato, per mezzo di associazioni chimiche, e portati al mercato.

Ma queste mie ragioni non saranno accettate, in quanto che voi della Commissione siete contrari a tutte queste riduzioni.

TOFANI. Le abbiamo accettate quasi tutte.

ZANARDI. Noi facciamo veramente una politica ridicola, che nel giuoco delle varie categorie si risolve in danno della gente povera. Qui ognuno porta il suo interesse... (*Interruzioni*).

DONEGANI. Non è vero! Del resto, anche lei avrà i suoi interessi...

ZANARDI. La Commissione è composta di industriali, i quali fanno bene - intendiamoci, non mi scandalizzo per questo - a proteggere i loro interessi. (*Commenti*).

TOFANI. Proteggendo l'industria si fa l'interesse del paese.

PRESIDENTE. Onorevole Zanardi, non sollevi questioni personali.

TOFANI. È lo stesso che dire che un agrario fa il suo interesse, proteggendo l'agricoltura! Non fa il suo interesse personale, ma quello del paese.

DONEGANI. Proteggere l'industria significa fare gli interessi del paese. (*Interruzione del deputato Basso*).

TOFANI. L'onorevole Basso, dopo quello che è stato pubblicato, farebbe meglio a star zitto! (*Commenti*).

BASSO. Dico quello che devo dire! Non si può essere reticenti in queste cose! (*Commenti*).

ZANARDI. Io non ho odio personale per nessuno, ma ripeto ancora questo concetto, che qui si sfruttano tutti i consumatori d'Italia... (*Proteste — Rumori — Commenti*).

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Ma chi li sfrutta?...

ZANARDI. Voi. (*Vive proteste al banco della Commissione*).

PRESIDENTE. Onorevole Zanardi, non è lecito di usare questo linguaggio! Parli dell'ordine del giorno e non offenda i commissari.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Questo è un modo indegno di discutere.

ZANARDI. Accetto questo aggettivo, se volete, ma la verità è questa.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Lei ha detto cosa contraria alla verità.

PRESIDENTE. Onorevole Zanardi, non le consento di proseguire su questo terreno. Venga all'argomento.

ZANARDI. Del resto, io qui non ho portato questioni personali. Abbiamo una Commissione che non ha accettato nessuna delle proposte venute da questi banchi...

TOFANI. Le ha accettate quasi tutte!

ZANARDI. Ad ogni modo non intendo offendere nessuno. (*Commenti*). Io ho domandato che siano tolti tutti i dazi protettivi su questi articoli segnati nella categoria che stiamo discutendo, per difendere l'igiene pubblica.

Affermo ancora che questa igiene non è punto di difesa e che il buon mercato è la condizione necessaria per la vendita di questi prodotti.

Ho anche affermato che i gruppi industriali sono venuti qui a portare i loro interessi e se ho dovuto specificare con nomi non ho voluto offendere alcuno, e non ho a difendere alcun interesse.

Una voce della Commissione. Farmacista!

ZANARDI. Non faccio il farmacista, io sono deputato per professione, me lo ha detto il presidente del Consiglio. Sono anche più libero, sono un *travet*! (*ilarità*).

Dichiaro subito che io non insisterò in questi miei emendamenti, che so bene non verrebbero accettati, perchè non mi piace star qui a votare inutilmente per alzata e seduta, ma mi basta di aver ribadito che questi dazi sono contrari agli interessi dei consumatori e questo concetto ripeto.

E siccome tutte le industrie sono favorite, così i colpiti saranno i poveri. Sappiamo

che uno degli elementi per il caro-vita nel nostro paese è l'aumento dei dazi doganali. E siccome si prevede un'altra ondata dall'altra parte della Camera, non vorrei che fosse un'ondata di caro-vita, perchè tutte le nostre discussioni potrebbero essere spazzate via da un movimento popolare, che io mi auguro presto (*Interruzioni*), perchè purtroppo noi siamo qui, in questo momento, a discutere gli interessi particolari di numerosi gruppi, dimentichi degli interessi del proletariato.

Io ritiro i miei emendamenti, perchè mi basta di avere espresso questi concetti. (*Approvazioni all'estrema sinistra — Rumori — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giuffrida. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. L'onorevole Zanardi ha ritirato i suoi vari emendamenti, ed io credo che le sue espressioni abbiano sorpassato il suo pensiero.

La Commissione, la quale ha compiuto un faticoso ed assiduo lavoro, non ha avuto che una sola preoccupazione: quella degli interessi del Paese. Essa era composta di uomini di varia capacità e di varia origine, di rappresentanti dell'agricoltura, di rappresentanti dell'industria, di rappresentanti del lavoro e soprattutto di professionisti.

L'onorevole Zanardi dimentica che il Parlamento è soprattutto la rappresentanza degli interessi del Paese. Se quindi l'onorevole Zanardi ha inteso dire che la Commissione ha considerato tutti gli interessi del Paese, non vi è nulla da obiettare. Ma se egli ha inteso dire che interessi particolari avrebbero influito sulle nostre deliberazioni, ha detto cosa contraria al vero; come pure ha detto cosa contraria al vero se disconoscesse che la Commissione ha compiuto un lavoro improbo, e che anche i colleghi che avevano interessi specifici, si sono segnalati, come del resto era loro dovere, con grande disinterezza. Affermare il contrario è far torto al Parlamento. (*Vive approvazioni*).

E ancora aggiungo che gli emendamenti dell'onorevole Zanardi, sebbene siano stati presentati all'ultimo momento, sono stati esaminati attentamente dalla Commissione per organo dei suoi membri più competenti, e la Commissione ha accolto tutti gli emendamenti che, secondo il suo giudizio, potevano esser accolti. (*Approvazioni*).

Questo mi premeva di dire.

PRESIDENTE. Proseguiamo dunque nell'esame delle voci, poichè l'onorevole Zanardi ha ritirato il suo ordine del giorno.

CATEGORIA XXXIX. — *Prodotti chimici organici.*

717. Acido:

a) acetico:

1. impuro, quintale L. 2, coefficiente 0.2;

Sono considerati come acido acetico impuro l'acido pirolegnoso greggio e l'acido acetico, anche limpido ed incolore, che contenga sostanze aventi odori empireumatici o bituminosi provenienti dalla distillazione del legno, e un'acidità complessiva inferiore a 50 per cento, calcolata come acido acetico.

2. puro, contenente (in peso) in acido acetico anidro:

α) 10 per cento o meno, quintale L. 2, coefficiente 0.2;

β) più di 10, ma meno di 30 per cento, quintale L. 6, coefficiente 0.2;

γ) 30 o più, ma meno di 50 per cento, quintale L. 10, coefficiente 0.2;

δ) 50 o più, ma meno di 70 per cento, quintale L. 14, coefficiente 0.2;

ε) 70 o più, ma meno di 90 per cento, quintale L. 18, coefficiente 0.2;

φ) 90 o più, ma meno di 98 per cento, quintale L. 20, coefficiente 0.2;

χ) 98 per cento o più (acido acetico glaciale) quintale L. 22 coefficiente 0.2;

Sull'acido acetico puro si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione, secondo il contenuto in acido acetico anidro.

b) benzoico, quintale L. 100.

c) citrico, quintale L. 50.

d) fenico:

1. greggio, quintale L. 10.

2. puro, quintale L. 20.

e) formico, quintale L. 20, coefficiente 0.2;

f) gallico e pirogallico, quintale L. 75, coefficiente 0.5;

g) lattico:

1. greggio, quintale L. 25, coefficiente 0.2;

2. puro, quintale L. 100, coefficiente 0.5;

h) ossalico, quintale L. 20, coefficiente 0.2;

i) salicilico, quintale L. 100, coefficiente 0.2;

j) tannico, quintale L. 25, coefficiente 1;

k) tartarico, quintale L. 10, coefficiente 0.5.

718. Acidi grassi, con punto di solidificazione:

a) inferiore a 30° (acido oleico o oleina), quintale L. 4, coefficiente 0.2;

b) a 30° o più, ma inferiore a 40°, quintale L. 7, coefficiente 0.2;

c) a 40° o più, ma inferiore a 48°, quintale L. 10, coefficiente 0.2;

d) a 48° o più (acido stearico o stearina), quintale L. 12, coefficiente 0.2;

719. Alcool amilico, quintale L. 30.

720. Alcool metilico, quintale L. 30.

Sull'alcool metilico raffinato in guisa da poter essere impiegato nella preparazione di bevande si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione.

721. Glicerina:

a) greggia, quintale L. 5.

b) raffinata, quintale L. 8, coefficiente 1.

722. Etere, quintale L. 90.

Il dazio sull'etere si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.

723. Acetone, quintale L. 30.

724. Cloroformio, quintale L. 90.

Il dazio sul cloroformio si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.

725. Iodoformio, quintale L. 120.

Il dazio sullo iodoformio si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.

726. Pirolignite di calcio (acetato di calce impuro), esente.

727. Acetati e piroligniti, non nominati, quintale L. 10, coefficiente 0.2.

728. Citrato di calcio, quintale L. 10.

729. Citrati non nominati, quintale L. 50.

730. Bromuri di metile, di etile, di metilene e simili, quintale L. 100.

Sui bromuri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

731. Ioduri di metile, di etile, di metilene e simili, quintale L. 300.

Sugli ioduri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

732. Cloruri di metile, di etile, di metilene e simili, quintale L. 30.

Sui cloruri compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quan-

tità di spirito che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

733. Lattati non nominati, quintale L. 50, coefficiente 0.2.

Sul lattato di etile si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella sua preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

734. Ossalati non nominati, quintale L. 20, coefficiente 0.2.

Sull'ossalato di etile si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella sua preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

735. Salicilati e benzoati, non nominati, quintale L. 100, coefficiente 0.2.

736. Tartrato greggio e gruma di botte, esenti.

737. Feccia di vino, esente.

738. Cremore di tartaro, quintale L. 8.

739. Tartrato di calcio:

a) greggio, esente;

b) puro, quintale L. 5.

740. Tartrati non nominati, quintale L. 10, coefficiente 0.6.

Sul tartrato di etile si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che fu consumata nella sua preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

741. Tetracloruro di carbonio, quintale L. 10.

742. Formaldeide:

a) in soluzione fino a 40 per cento, quintale L. 15, coefficiente 0.2;

b) altra quintale L. 30, coefficiente 0.2.

743. Solfuro di carbonio, quintale L. 10,

744. Nitrobenzolo, quintale L. 20, coefficiente 1.

745. Anilina e toluidina greggia (miscuglio degli isomeri), quintale L. 20, coefficiente 1.

746. Cloridrato di anilina, quintale L. 20, coefficiente 1.

747. Sali di anilina non nominati, quintale L. 30, coefficiente 1.

748. Derivati dall'anilina non nominati, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

749. Naftalina:

a) greggia, quintale L. 2;

b) raffinata, quintale L. 8.

750. Derivati dalla naftalina non nominati, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

751. Antracene, quintale L. 10.

752. Benzidina, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

753. Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

754. Xilidina, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

755. Fenilendiamina, fenetidina e anisidina, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

756. Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati, quintale 200, coefficiente 0.2.

757. Antrachinone, quintale L. 50, coefficiente 0.5.

758. Resorcina, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

759. Naftolo (α e β), quintale L. 200, coefficiente 0.2.

760. Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

761. Derivati dall'acido fenico non nominati, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

762. Benzaldeide e derivati, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

763. Prodotti sintetici per fotografia (idrochinone, iconogeno, metolo, metilamidofenolo, etilamidofenolo e simili, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

764. Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

765. Saccarina, suoi derivati e surrogati, chilogrammo L. 10.

La saccarina, i suoi derivati e surrogati possono essere importati soltanto per uso farmaceutico, sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal ministro delle finanze.

766. Chinina ed altre basi della china, e loro sali:

a) chinina ed altre basi della china e solfato di chinina, esenti;

b) altri sali di china, chilogrammo L. 10.

767. Alcaloidi non nominati e loro sali sul valore ufficiale, 15 per cento.

Il valore ufficiale per i singoli prodotti è stabilito periodicamente dal ministro delle finanze di concerto con quello per l'industria e il commercio.

768. Albumina:

a) pura, quintale L. 15, coefficiente 0.5.

b) altra, quintale L. 10, coefficiente 0.2.

769. Prodotti chimici organici, non nominati, quintale L. 30, coefficiente 0.3.

Sui prodotti chimici organici, non nominati, oltre il dazio proprio, si riscuote la soprattassa sulla quantità di spirito contenuta o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata, sentito il Collegio dei periti doganali.

CATEGORIA XL. — *Generi medicinali e prodotti farmaceutici.*

770. Radiche di liquirizia:

- a) non polverizzate, esenti;
- b) polverizzate, quintale L. 10.

771. Cassia:

- a) naturale, esente;
- b) in polpa, con o senza zucchero, quintale L. 30.

Sulla cassia in polpa contenente zucchero si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.

772. Tamarindo:

- a) naturale, esente.

Sul tamarindo naturale contenente più di 30 per cento di zuccheri (calcolati come zucchero incertito), oltre il dazio proprio del tamarindo naturale, si riscuote il dazio dello zucchero di seconda classe e la relativa soprattassa di fabbricazione sulla quantità di zuccheri eccedente detto limite.

- b) in polpa, con o senza zucchero, quintale L. 30.

Sul tamarindo in polpa contenente zucchero si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.

773. Manna in sorte e in cannelli, esente.

774. Mannite, quintale L. 50.

775. Canfora, esente.

776. Scorze di china-china:

- a) non polverizzate, esenti;
- b) polverizzate, quintale L. 20.

777. Piante e parti di piante, medicinali, non nominate:

- a) indigene:
 1. non polverizzate, quintale L. 3;
 2. polverizzate, quintale L. 20.
- b) esotiche:
 1. non polverizzate, esenti;
 2. polverizzate, quintale L. 20.

778. Sugo:

- di aloe, esente;
- b) di arancio, esente;
- c) di cedro e di limone:
 1. crudo, esente;
 2. concentrato, esente;
- d) di liquirizia, quintale L. 20.

778-bis. Oppio, quintale L. 10.

779. Sali di acque minerali e di sorgente, per uso igienico o curativo, quintale L. 20.

L'importazione dei sali di acque minerali e di sorgente, per uso igienico o curativo, contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, è soggetta all'osservanza delle norme stabilite dal ministro delle finanze in riguardo alla vigilanza sul commercio dei sali e delle miscele saline per uso igienico o curativo.

Sugli stessi sali contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, oltre il dazio, si riscuote la soprattassa in misura eguale alla tassa sulla produzione interna.

780. Prodotti medicinali sintetici, esclusi gli alcaloidi, chilogramma L. 15, coefficiente 0.2.

Sui prodotti medicinali sintetici si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

781. Preparazioni farmaceutiche non nominate:

- a) semplici, quintale L. 100, coefficiente 0.5;

- b) composte:

1. pillole, granelli, pastiglie, compresse, tavolette e capsule, quintale L. 200, coefficiente 0.5;

2. altre, quintale L. 200, coefficiente 0.5.

Le pillole, i granelli, le pastiglie, le compresse, le tavolette e le capsule, costituiti di alcaloidi o di prodotti medicinali sintetici, commisti con altre sostanze a scopo di agglomerante, si classificano come gli alcaloidi o i prodotti sintetici che ne formano la base.

Il dazio sulle preparazioni farmaceutiche non nominate si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati.

Sulle preparazioni farmaceutiche si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

782. Specialità medicinali:

- a) rimedi e specifici segreti, quintale L. 400, coefficiente 0.5;

- b) altre, quintale L. 250, coefficiente 0.5.

Come specialità medicinali si considerano tutte le sostanze confezionate in recipienti o in involucri con i quali debbano passare alla minuta vendita, tanto se sono poste in commercio sotto il loro nome, quanto sotto nomi di

fantasia, attribuiti loro sia dall'inventore, sia dal preparatore, quando da iscrizioni apposte sui recipienti o sugli involucri, o in altro modo, risulti che si tratti di prodotti medicinali o aventi proprietà medicamentose; oppure quando il nome dell'inventore, o quello del preparatore sia indicato sui prodotti stessi, o sui recipienti o sugli involucri, come caratteristica di una preparazione medicinale.

Come rimedi e specifici segreti si considerano le specialità medicinali e le altre preparazioni medicamentose presentate in recipienti o in involucri, sui quali non sia indicata la formula di composizione o sui quali sia indicata una formula dalla quale risulti che il prodotto contiene una o più sostanze non nominate dalla Farmacopea Ufficiale del Regno.

Le pillole, i granelli, le pastiglie, le compresse, le tavolette e le capsule, da classificare come specialità medicinali, quando sono costituiti di alcaloidi o di prodotti medicinali sintetici, commisti con altre sostanze a scopo di agglomerante, si classificano come gli alcaloidi o i prodotti sintetici che ne formano la base.

Il dazio sulle specialità medicinali si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti e degli involucri coi quali siano destinati ad essere messi in consumo nella vendita al minuto, compresi i turaccioli, i contagocce, i pennelli, gli spazzolini, gli annunzi, ecc., contenuti negli stessi recipienti o involucri.

Sulle specialità medicinali si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

È proibita l'importazione di recipienti vuoti, di involucri, di cartellini, ecc., con iscrizioni o altre indicazioni dalle quali risulti che essi sono destinati a contenere o ad involgere prodotti da porre in vendita come specialità medicinali preparate all'estero.

CATEGORIA XLI. — Generi per tinta e per concia, colori e vernici.

783. Legni per tinta e per concia:
 a) non macinati, esenti;
 b) macinati, quintale L. 2, coefficiente 0.5.
784. Radicelle e frutti, per tinta e per concia:
 a) non macinati, esenti;
 b) macinati, quintale L. 2, coefficiente 0.5.

785. Sommacco:
 a) non macinato, esente;
 b) macinato, quintale L. 2, coefficiente 0.5.

786. Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia, non nominati:

- a) non macinati, esenti;
 b) macinati, quintale L. 2, coefficiente 0.5.

787. Gambier, esente.

788. Indaco naturale, esente.

789. Cocciniglia e kermes, esenti.

790. Estratti coloranti di legni e di altre materie vegetali per tinta, di qualsiasi sorta:
 a) liquidi, quintale L. 10, coefficiente 0.5;

Come tali si classificano quelli con densità fino a 28° Bè.

b) secchi, quintale L. 20, coefficiente 0.5.

791. Estratti tannici per concia:

- a) liquidi, quintale L. 3, coefficiente 0.5;

Come tali si classificano quelli con densità fino a 28° Bè.

b) secchi, quintale L. 6, coefficiente 0.5.

792. Terre coloranti naturali:

- a) greggie:

1. terra d'ombra, esente;
 2. altre, quintale L. 4;

b) macinate, ventilate, lavate o in altro modo lavorate, quintale L. 7;

c) tinte o colorate artificialmente, senza idrato di alluminio, quintale L. 12, coefficiente 0.2;

793. Oltremare, quintale L. 15, coefficiente 0.5.

794. Colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati:

a) d'alluminio, quintale L. 50, coefficiente 0.5;

b) altri, quintale L. 25, coefficiente 0.5.

795. Colori organici sintetici:

- a) allo zolfo:

1. nero, quintale L. 80, coefficiente 0.2;

2. altri, quintale L. 100, coefficiente 0.4;

- b) altri:

1. allo stato secco o con meno di 50 per cento di acqua, quintale L. 200, coefficiente 0.5;

2. in pasta con 50 per cento o più di acqua, quintale L. 100, coefficiente 0.5;

796. Colori non nominati:

a) in polvere, quintale L. 15, coefficiente 1;

b) impastati con acqua o foggiate in tavolette, mattonelle, trocisci e simili, quintale L. 25, coefficiente 1;

e) ad olio, quintale L. 25, coefficiente 1;

d) in tubetti e in vescichette su piattini, conchiglie e simili, o in scatole, quintali L. 35, coefficiente 1;

797. Lacche di anilina o di altre sostanze coloranti, quintale L. 40, coefficiente 0.2;

798. Vernici:

a) in bottiglie, latte, tubetti o in altri recipienti, di peso non superiore a 3 chilogrammi (escluse le specialità per arti e per usi domestici):

1. a spirito, quintale L. 60.

2. altre, quintale L. 50, coefficiente 0.3

Il dazio sulle vernici in bottiglie, latte, tubetti o in altri recipienti, di peso non superiore a 3 chilogrammi si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.

b) in altri recipienti:

1. a spirito, quintale L. 45.

2. altre, quintale L. 40, coefficiente 0,3.

Sulle vernici a spirito si riscuote, oltre il dazio, la soprata sulla spirito in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su litri 67 di spirito anidro per ogni quintale di vernice, tenendo per base il peso sul quale viene liquidato il dazio.

Gli estratti di vernici in pasta sono tassati come le vernici rispettive, calcolando come due quintali di vernici ogni quintale di estratto.

799. Matite:

a) con guaina:

1. di legno bianco:

α) non lucidata nè verniciata, quintale L. 50, coefficiente 0.2;

β) lucidata o verniciata, quintale L. 100, coefficiente 0.2;

2. di legno cedro o tinto:

α) non lucidata nè verniciata, quintale L. 80, coefficiente 0.5;

β) lucidata o verniciata, quintale L. 100, coefficiente 0.5;

3. copiative, quintale L. 150, coefficiente 0.5;

b) senza guaina:

1. pastelli colorati, quintale L. 150, coefficiente 0.5;

2. copiative, quintale L. 200, coefficiente 0.5;

3. altre, quintale L. 50, coefficiente 0.5.

A questa voce vi è un emendamento degli onorevoli Matteotti, Agostinone, Musatti, Volpi, Bellotti, Pietro, Basso, Bosi, Dugoni, Baldini, Panebianco.

Ne do lettura:

« Agli articoli 799 e 800. Matite e inchiostri.

« *Ridurre tutti i dazi base a metà* ».

L'onorevole Matteotti non è presente; però dei firmatari di questo emendamento è presente l'onorevole Basso.

L'onorevole Basso ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

BASSO. Questi dazi per questi generi di cancelleria sono così elevati che mi pare sia il caso di doverli diminuire. Tanto i dazi relativi alle matite come, i dazi relativi all'inchiostro.

PRESIDENTE. Onorevole Basso si limiti a parlare delle matite. Degli inchiostri parleremo più tardi.

BASSO. Ripeto, per quanto riguarda le matite, almeno, è proprio il caso di doverli diminuire. Spero che l'onorevole ministro vorrà accettare la nostra proposta.

PRESIDENTE. Onorevole ministro...

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Non posso accettare l'emendamento svolto dall'onorevole Basso.

Da poco tempo si sono impiantate in Italia fabbriche di matite. Prima la Germania forniva le matite a quasi tutto il mondo. Poi è venuta l'America, e poi l'Inghilterra.

Ora si sono impiantate in Italia tre o quattro fabbriche di matite che cominciano appena appena adesso a svolgere l'opera loro.

Ciò posto, se si accettasse l'emendamento proposto, esso equivarrebbe a far chiudere completamente queste fabbriche.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento unico globale dell'onorevole Basso, perchè tutti i dazi della voce 799, riguardante le matite sieno ridotti a metà.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si intende quindi approvata la voce 799, nel testo di cui ho già dato lettura.

800. Inchiostro:

a) da stampa:

1. nero, quintale L. 15, coefficiente 0.2;

2. a base di cinabro o di vermiglione, quintale L. 60, coefficiente 0.2;

3. altro, quintale L. 18, coefficiente 0.2;

b) d'ogni altra sorta:

1. recipienti di capacità inferiore a 1 litro, quintale L. 30, coefficiente 0.2;

2. in altri recipienti, quintale L. 25, coefficiente 0.2;

Anche a questa voce, come ho già annunciato, l'onorevole Matteotti ed altri hanno presentato un emendamento, chiedendo che i dazi siano ridotti a metà.

L'onorevole Bellotti Pietro ha facoltà di svolgerlo.

BELLOTTI PIETRO. È vero che in Italia si consuma molto inchiostro, perchè si scrivono molte bugie, ma ad ogni modo, secondo quello che ha riferito l'onorevole ministro, se va salvaguardata l'industria delle matite, deve essere anche così per l'industria dell'inchiostro.

Io devo constatare, o per lo meno far rilevare, che è vero che da poco sono sorte l'una e l'altra industria, ma è anche vero che gli industriali non hanno avuto alcuna spinta a perfezionarla al punto da tener testa alla concorrenza, e quindi ci sono degli articoli di questo genere che proprio non invogliano niente affatto a proteggere la produzione nazionale.

Perciò insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole ministro accetta l'emendamento?

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. Non lo accetto neanche per l'inchiostro, per le stesse ragioni che ho già dette, tanto più che fra le fabbriche straniere e le fabbriche italiane c'è questa differenza, onorevole Bellotti: che le fabbriche straniere per l'inchiostro, le quali lavorano da circa 100 anni per lo meno, hanno già ammortizzato interamente i loro capitali.

Bisogna attendere che le nostre fabbriche vengano a trovarsi nelle stesse condizioni.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento?

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Bellotti, Pietro insiste nel suo emendamento?

BELLOTTI PIETRO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora lo metto a partito. *(Non è approvato)*.

Resta quindi approvata la voce 800 nel testo concordato tra Governo e Commissione, e che ho già letto.

801. Lucidi e creme, per calzature e per cuoiami:

a) a base di cere o di gommalacca, o contenenti spirito, essenza di trementina od altri solventi volatili:

1. in scatole, boccette o in recipienti simili, quintale L. 40, coefficiente 0.2;

2. in altri recipienti, quintale L. 30, coefficiente 0.2.

b) altri:

1. in scatole, boccette o in recipienti simili, quintale L. 18, coefficiente 0.2;

2. in altri recipienti, quintale L. 12, coefficiente 0.2.

Sui lucidi e sulle creme si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

802. Nero:

a) d'ossa:

1. lavato con acido, quintale L. 10, coefficiente 0.2;

2. altro, quintale L. 2, coefficiente 0.2.

b) fumo, anche in polvere, quintale L. 10, coefficiente 0.2:

c) non nominato, quintale L. 5, coefficiente 0.2.

803. Colla:

a) forte, quintale L. 10, coefficiente 0.2;

b) di pesce, vera o falsa (gelatina), quintale L. 15, coefficiente 0.2;

c) di caseina, quintale L. 15, coefficiente 0.2;

d) di glutine, quintale L. 20, coefficiente 0.2.

804. Specialità per arti e per usi domestici, preparate per la vendita al minuto, quintale L. 50, coefficiente 0.2.

Come tali si classificano le sostanze, semplici o composte, già pronte per l'uso, confezionate in barattoli, boccette, scatole, cartine tubetti, ecc., pesanti, compreso il recipiente, non più di un chilogramma o, se si tratta di liquidi, di capacità non superiore al litro, con etichette, iscrizioni, annunzi e simili, che ne indichino l'utilità o le qualità speciali per qualche uso domestico o per qualche impiego nelle arti.

Le stesse specialità si classificano secondo la loro composizione, anche se siano confezionate nei modi sopraindicati, qualora questo trattamento importi l'applicazione di un dazio maggiore.

Il dazio su queste specialità si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti e degli involucri coi quali siano destinate ad essere messe in consumo nella vendita al minuto, compresi i turaccioli, i contagocce, i pennelli, gli spazzolini, gli annunzi, ecc., contenuti negli stessi recipienti o involucri.

Sulle specialità per arti e per usi domestici si riscuote, oltre il dazio proprio, la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro preparazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti doganali.

SEZIONE VIII.

MERCÌ DIVERSE.

CATEGORIA XLII. — *Pelli e pellicce.*

805. Pelli non buone da pellicceria, crude fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate (pickled), esenti.

Si classificano come marinate le pelli fresche o secche, senza pelo, grossolanamente scarnate, le quali abbiano subito un semplice trattamento al sale e all'acido per la conservazione durante il viaggio, esclusa qualunque altra operazione, anche iniziale, di preparazione alla concia.

ROMITA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La voce è esente: vuol metterci il dazio? (Parità).

Ha facoltà di parlare.

ROMITA. Su questa sezione VIII io non ripresento lo stesso ordine del giorno, che ho presentato alla sezione III per le materie tessili e loro prodotti, perchè, dopo l'esito infelice che ha avuto quello testè presentato, a cui non è nemmeno toccato l'onore di un voto negativo, ritenuto cosa superflua, esso non potrebbe avere miglior sorte. Però ritengo qui mio dovere di richiamare le identiche considerazioni, che ho svolto alla sezione III.

Queste merci riguardano, non dico tutte ma in prevalenza, materie che sono di eminente consumo popolare; rimane perciò intuitivo e assoluto il nostro principio eminentemente liberista in questa materia per favorire i consumatori. Mi limito, perciò, ad una pura e semplice espressione programmatica.

PRESIDENTE. Il Governo e la Commissione intendono far dichiarazioni?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio.* No.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione.* No.

ROMITA. Se l'onorevole Presidente mi consente, vorrei aggiungere queste poche parole. Alla sezione III il ministro e il relatore mi hanno detto, per lo meno, che accettavano il mio ordine del giorno e le mie dichiarazioni come raccomandazione. Siccome l'argomento è lo stesso, mi accontenterei di non andare indietro.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio.* Appunto: intendevo dire che non avevo nulla da aggiungere alle dichiarazioni già fatte.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione.* Mi associo.

PRESIDENTE. 806. Pelli da pellicceria crude, fresche o secche, esenti.

807. Carniccio, ritagli e altri cascami di pelli, esenti.

808. Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate, quintale L. 60, coefficiente 1.

809. Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pargamenate:

a) di bue, di vacca ed altre grandi pelli, intiere o a schiappe, tinte o non, anche verniciate, granite, stampate, sbalzate o in altro modo lavorate:

Per pelli grandi si intendono quelle che pesano, intiere, chilogrammi 2 o più ciascuna, se preparate con concia minerale o mista, o chilogrammi 4 o più ciascuna, se altrimenti conciate. Le mezze pelli (schiappe) si comprendono fra le pelli grandi quando pesano ciascuna chilogrammi 1 o più, o chilogrammi 2 o più, secondo che siano preparate con concia minerale o mista, o con altra concia.

1. spaccate o ugualizzate di spessore:

α) a concia minerale o mista, quintale L. 135, coefficiente 0.1;

β) altrimenti conciate, quintale L. 80, coefficiente 0.1;

2. da suola:

α) a concia minerale o mista, quintale L. 60, coefficiente 0.1;

β) altrimenti conciate, quintale L. 35, coefficiente 0.1;

Come pelli da suola si classificano soltanto quelle non spaccate, nè ugualizzate di spessore, le quali, per la loro concia e preparazione, appariscano destinate a servire esclusivamente per fare suole da calzature.

3. altre:

α) a concia minerale o mista, quintale L. 110, coefficiente 0.1;

β) altrimenti conciate, quintale L. 70, coefficiente 0.1;

b) di vitello, di vacchetta ed altre piccole pelli bovine o equine, intiere o a schiappe:

1. non tinte, o tinte in nero, semplicemente lisciate, anche granite o stampate, ma non altrimenti lavorate:

α) a concia minerale o mista, quintale L. 135, coefficiente 0.5;

β) altrimenti conciate, quintale L. 80, coefficiente 0.1;

2. non nominate:

α) a concia minerale o mista, quintale L. 160, coefficiente 0.5;

β) altrimenti conciate, quintale L. 120, coefficiente 0.1;

c) di capretto, di agnello e di agnellone:

1. conciate all'allume e non tinte, per guanti, quintale L. 20, coefficiente 0.1;

2. altre, tinte o non, anche granite, stampate, verniciate, scamosciate, vellutate o in altro modo lavorate:

α) a concia minerale o mista, quintale L. 200, coefficiente 0.1;

β) altrimenti conciate, quintale L. 120, coefficiente 0.1;

d) di capra, di montone ed altre piccole pelli non nominate:

1. bazzane per fodere, quintale L. 50 coefficiente 0.1;

Come tali si classificano soltanto le pelli di capra e di montone, anche spaccate, semplicemente conciate e anche rifinite, ma non tinte, che sono conosciute in commercio sotto la denominazione di bazzane per fodere.

2. altre, tinte o non, anche granite, stampate, verniciate, scamosciate, vellutate o in altro modo lavorate:

α) a concia minerale o mista, quintale L. 200, coefficiente 0.1;

β) altrimenti conciate, quintale L. 120, coefficiente 0.1.

A questa voce gli onorevoli Benni, Mazzini, Olivetti, Di Fausto, Lanfrancioni, hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« 809. Pelli conciate senza pelo, rifinite o non, escluse le pergamenate:

a) di bue, di vacca, ed altre grandi pelli, intiere od a schiappe, tinte o non anche verniciate, granite, stampate, sbalzate od in altro modo lavorate;

1. spaccate o ugualizzate di spessore,

α) a concia minerale o mista, quintale L. 135, coefficiente 1;

β) altrimenti conciate, quintale L. 80, coefficiente 1;

3. altre;

α) a concia minerale o mista, quintale L. 110, coefficiente 1;

b) di vitello, di vacchetta, ed altre piccole pelli bovine ed equine, intiere od a schiappe:

1. non tinte o tinte in nero, semplicemente lisciate, anche granite o stampate, ma non altrimenti lavorate:

α) a concia minerale o mista, quintale L. 135, coefficiente 1;

2. non nominate:

α) a concia minerale o mista, quintale L. 160, coefficiente 1;

c) di capretto, di agnello e di agnellone;

1. altre, tinte o non, anche granite, stampate, verniciate, scamosciate, vellutate od in altro modo lavorate:

α) a concia minerale o mista, quintale L. 200, coefficiente 1;

d) di capra, di montone, ed altre piccole pelli non nominate:

2. altre tinte o non, anche granite, stampate, verniciate, scamosciate, vellutate od in altro modo lavorate:

α) a concia minerale o mista, quintale L. 200, coefficiente 1 ».

L'onorevole Mazzini ha facoltà di svolgerlo.

MAZZINI. Queste variazioni, che riguardano quasi esclusivamente i coefficienti, io le propongo unicamente date le condizioni attuali della industria conciaria in Italia.

Durante la discussione generale, se non erro, da parte di uno degli oratori, che doveva essere l'onorevole Mauro, è stata messa in rilievo la situazione speciale in cui si trova l'industria conciaria dati, specialmente i forti prezzi di esportazione, che vengono messi sulle materie prime, che vengono spedite dall'India, oggi l'industria conciaria non si trova in condizione di fare la concorrenza all'industria estera.

Il mio emendamento è stato accettato dalla Commissione e applicato in parte in minima parte, là dove ha concesso il coefficiente 0.5, invece del coefficiente 0.1, sopra la concia a croma degli animali inferiori. Ora io desidererei invece che questo coefficiente di 0.5 (rinunzio cioè al coefficiente 1) fosse applicato sopra l'intera voce. Mi auguro che la Commissione non abbia nulla in contrario... (*Interruzione del deputato Chiesa*). Onorevole Chiesa, lei avrà qualche cosa in contrario, io mi auguro che non ce l'abbia la Commissione.

Se questo emendamento, poi, non dovesse essere approvato, mi ripiegherei sopra una raccomandazione...

PRESIDENTE. Si ripieghi, si ripieghi! (*ilarità*).

MAZZINI. È pericoloso ripiegarsi prima! La questione è questa, onorevole ministro. È proprio di ieri, mi sembra, l'energico atto del Belgio contro la Ceco-Slovacchia per ottenere un giusto trattamento dei propri prodotti.

Viceversa noi non agiamo con energia per proteggere la nostra industria.

Se, dunque, non fosse approvato questo aumento di coefficiente sopra la voce 809,

è assolutamente necessario però che il Governo intervenga nella questione delle pelli.

Io capisco che il Governo non possa intervenire in quelle che sono le decisioni del Governo indiano per l'esportazione delle proprie pelli, ma può impedire l'esodo dall'Italia delle pelli italiane, cioè difendere l'industria conciaria, mantenendo la materia prima di lavoro.

Perchè oggi assistiamo a questa strana situazione di cose: che le pelli ci pervengono greggie dall'estero ad un prezzo superiore, perchè esiste nei paesi di grande produzione di pelli un dazio di esportazione, mentre noi sulle nostre pelli non abbiamo messo nessun dazio di esportazione, e allora mandiamo all'estero le nostre pelli, privando il mercato nazionale della materia prima, che è necessaria per il suo lavoro.

Quindi, una delle due: o si aumentano i coefficienti, prima cosa che io mi auguro, o, se non si aumentano i coefficienti, il Governo dovrebbe prendere impegno di impedire l'esportazione delle pelli greggie italiane.

Desidererei su questo avere un affidamento in risposta, tanto dal Governo quanto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sicchè, onorevole Mazzini, ella insiste nel suo emendamento perchè il coefficiente di maggiorazione da 0.1 sia portato a 1?

MAZZINI. Da 1, come avevo proposto, mi contenterei di portarlo a 0.5.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Come i colleghi ricordano, la Commissione aveva proposto un dazio di esportazione sulle pelli greggie; ma in seguito alla osservazione del Governo che cioè il dazio non avrebbe avuto piena efficacia, in quantochè la libertà di esportazione era stata convenzionata nei riguardi della Svizzera, la Commissione non ha mantenuto la sua proposta. Però, d'accordo pienamente col Governo (e questa è stata la sola voce per la quale sono stati introdotti aumenti nel secondo periodo di revisione) ha elevato il coefficiente da 0.1 a 0.5 per le pelli di vitello, vacchette ed altre a concia minerale e miste.

La Commissione ha preso questa determinazione in seguito alle circostanze di fatto rappresentate dall'onorevole Mazzini, e cioè che alcuni paesi, con provvedimenti di divieti di esportazione od altri simili, hanno costituito dei mercati chiusi per la materia prima, di modo che le industrie forestiere riescono a fare una concorrenza sleale all'in-

dustria italiana. Ma la Commissione, come dichiarò nelle sue brevi note illustrative, intende che questa proposta abbia un carattere puramente transitorio, nel senso che appena sia cessata questa condizione anormale dei mercati, il Governo ripristini il coefficiente di maggiorazione nella misura di 0.1, così come era.

Queste premesse mi portano anche alla conseguenza che la Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Mazzini, perchè il coefficiente di maggiorazione sia esteso anche alle altre pelli di uso più comune e di consumo popolare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro vuole esprimere il suo avviso?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole presidente della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzini insiste nel suo emendamento?

MAZZINI. Siccome ho ridotto la richiesta da 1 a 0.5...

PRESIDENTE. Non può parlare due volte. Mantiene l'emendamento?

MAZZINI. Lo mantengo e mi riservo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Vi sono altri quattro emendamenti dell'onorevole Baranzini ed altri:

« 1º) alla voce 809 a) 1 α portare il coefficiente da 0.1 a 1 ».

BARANZINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. « 2º) alla voce 809 a) 3 α portare il coefficiente da 0.1 a 1 ».

BARANZINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. « 3º) alla voce 809 a) 1 α portare il coefficiente da 0.1 a 1; 4º) alla voce 809 b) 2 α portare il coefficiente da 0.1 a 1 ».

BARANZINI. Questi li mantengo. Pur ringraziando la Commissione della concessione fatta di portare il coefficiente da 0.1 a 0.5, trovo che per l'industria italiana questo non è sufficiente. Potrei accedere al desiderio dell'onorevole Giuffrida, nel senso che potrei domandare un voto al ministro di portarlo a 1 anche temporaneamente; ma per il momento desidero avere sicura, anche in tariffa, questa protezione ed insisto per questi ultimi due emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il suo avviso.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. L'onorevole Baranzini, se ho ben inteso, propone che dove abbiamo detto di elevare il coefficiente da 0.1 a 0.5, sia portato invece ad 1. La Commissione mantiene ferma la sua proposta, cioè che il coefficiente rimanga 0.5.

PRESIDENTE. L'onorevole Baranzini mantiene i suoi due emendamenti ?

BARANZINI. Li mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzini a sua volta mantiene il suo emendamento che il coefficiente di maggiorazione sia elevato a tutte le sottovoci del n. 809 a 0.5.

CHIESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Chiesa.

CHIESA. Avverto che si tratta di un'importazione in Italia di mezzo miliardo. Non è una piccola cosa. L'aumento del coefficiente proposto verrebbe a raddoppiare pressochè i dazi attuali. Evidentemente il consumatore è lesa assai, e noi che sappiamo che cosa costano le scarpe, non dobbiamo aumentare nemmeno di un millesimo.

BARANZINI. È un'industria del tutto italiana.

CHIESA. Si difende con la capacità industriale. (*Commenti*).

TOSTI DI VALMINUTA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSTI DI VALMINUTA, *relatore*. Prego l'onorevole Baranzini di non insistere nella sua proposta. Questa cifra di 0.5 è il frutto di lunghissime discussioni, e fu stabilita dopo avere uditi i rappresentanti delle due industrie, cioè l'industria conciaria e l'industria del calzaturificio, industrie che hanno su questo argomento interessi in perfetta antitesi.

Da questo esame, fatto con molto scrupolo, è risultato che, portando il coefficiente da 0.1 a 0.5 le condizioni molto precarie dell'industria conciaria risentono un sensibile vantaggio, senza che d'altra parte, ne risultano danno sensibile all'industria delle calzature. Una maggiore protezione sulle pelli a concia minerale, mentre avrebbe una troppo forte incidenza sul consumatore, rischierebbe di far introdurre dall'estero in Italia, scarpe già confezionate ed anche semplici tomaie, invece che pelli conciate. E ciò con grave danno, sia dell'industria dei calzaturifici, sia, per ovvie ragioni, della stessa industria conciaria.

Rinnovo quindi la preghiera all'onorevole Baranzini ed agli altri onorevoli colleghi di ritirare gli emendamenti su questa voce.

PRESIDENTE. Onorevole Baranzini, mantiene il suo emendamento ?

BARANZINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. E lei, onorevole Mazzini ?

MAZZINI. Anch'io.

PRESIDENTE. Come lo formula ? Che tutti i coefficienti siano elevati ?

MAZZINI. Per il $b_1 \alpha$ e il $b_2 \beta$ mi associa all'emendamento dell'onorevole Baranzini, e per tutte le altre voci a concia minerale mi contento del coefficiente 0.5.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta l'emendamento dell'onorevole Mazzini ?

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

MAZZINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZINI. Appoggiavo il mio emendamento a quello dell'onorevole Baranzini, perchè speravo che i membri della Commissione e il Governo mi avessero dato maggiori spiegazioni che mi avessero soddisfatto.

Speravo che le conclusioni dell'onorevole Giuffrida mi fossero favorevoli. Egli dice: abbiamo aumentato il coefficiente da 0.1 a 0.5 tanto per il $b_1 \alpha$ che per il $b_2 \beta$, perchè abbiamo dovuto riconoscere che esisteva all'estero una campagna che proibiva alla materia prima di venire in Italia a un prezzo con cui si potesse competere.

Ora io mi domando: se è riconosciuta la realtà di questa campagna che all'estero si fa per non importare in Italia le pelli a prezzi possibili, questo ha effetto non solamente sulle due pelli per le quali è stato aumentato il coefficiente, ma sopra tutte le concie, sopra tutte le pelli che suggeriscono queste angherie al Governo indiano.

Quindi, le sue conclusioni sono in contrasto con le sue premesse e lei dà ragione a me.

L'onorevole Chiesa, ha voluto fare degli appunti; ha detto: gli industriali italiani si rivolgano alla propria abilità industriale per sopperire a questa deficienza di condizioni. Ma io mi domando: è possibile poter combattere con dei paesi come la Svizzera (e il ministro lo sa) che aveva vietato completamente l'importazione delle scarpe italiane all'estero ? Terzo punto: l'onorevole Tosti dice di aver cercato di mettere di accordo i desiderata dei calzaturifici con quello dei conciatori. Anche questo non può essere esatto, perchè io chiedo l'aumento di quelle pelli non adoperate dai calzaturifici, ma adoperate dai fabbricanti di poltrone, di automobili, di consumo, insomma, non molto popolare.

Per tali ragioni insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baranzini per dichiarazione di voto.

BARANZINI. Le cifre stesse esposte dall'onorevole Chiesa, dimostrano l'importanza dell'importazione, e quindi la forte concorrenza del prodotto germanico in confronto all'Italia.

Mentre ringrazio la Commissione per la transazione fatta, ritengo che questa transazione non sia sufficiente: pensi la Commissione che si tratta di pelli gregge che escono dall'Italia, e quindi dei milioni che entrano in Italia.

Cerchiamo di evitare che con un dazio di tal fatta, non venga rovinata l'industria italiana delle pelli.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento presentato dall'onorevole Mazzini, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, di cui ho già dato lettura, perchè il coefficiente di maggiorazione per tutta la voce sia elevato a 0.5.

(Non è approvato).

Metto a partito l'emendamento Baranzini, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, perchè il coefficiente di maggiorazione delle sottovoci a) 1- α e b) 2- α sia sia elevato da 0.1 a 1.

(Non è approvato).

Metto quindi a partito la voce 809 nel testo concordato tra Governo e Commissione, di cui ho già dato lettura.

(È approvata).

810. Pelli pergamenate:

a) di bovini, quintale L. 75, coefficiente 0.1;

b) altre, quintale L. 100 coefficiente 0.1.

811. Pelli tagliate:

a) in gropponi, aumento di 30 per cento sul dazio delle pelli rispettive.

Si considerano come gropponi derivanti da pelli grandi quelli pesanti, ciascuno, non meno di chilogrammi 1,400, se preparati con concia minerale o mista, e non meno di chilogrammi 2,800, se altrimenti conciati.

b) in gambali, tomaie, strisce per cappelli o in qualsiasi altra forma che ne indichi la destinazione per un uso determinato, aumento di 50 per cento sul dazio delle pelli rispettive.

Quando sia dubbio se le pelli tagliate in gambali, tomaie, ecc., provengono da una pelle da considerarsi come grande o come piccola, si prendono per base i dazi più elevati stabiliti per le pelli, secondo la specie e la lavorazione che hanno subito.

812. Residui del taglio delle pelli in gropponi, dazio delle pelli rispettive diminuito di 30 per cento.

Come tali si classificano i fianchi, i colli, le teste e le altre parti di spoglia, staccate, provenienti dal taglio delle pelli in gropponi.

Quando sia dubbio se i residui del taglio delle pelli in gropponi provengano da una pelle da considerarsi come grande o come piccola, si prendono per base i dazi più elevati stabiliti per le pelli, secondo la specie e la lavorazione che hanno subito.

813. Spaccature di pelli (croste) di ogni sorta:

a) semplicemente conciate:

1. a concia minerale o mista, quintale L. 50, coefficiente 0.1;

2. in altro modo, quintale L. 25, coefficiente 0.1;

b) altre, quintale L. 100, coefficiente 0.1.

814. Cuoio falso, quintale L. 25, coefficiente 0.1.

Come cuoio falso si classificano le imitazioni del cuoio fatte di carniccio o di raschiature di pelli, agglutinati con colla e compressi, anche ricoperti con ritagli di pelle, oppure fabbricate con pasta di polvere di cuoio o ritagli di pelle. Si classificano come cuoio falso anche i cartoni nella composizione dei quali entrino carniccio, raschiature o ritagli di pelle.

Le imitazioni del cuoio fatte di tessuti incatramati e incollati insieme, ricoperti di carta o di raschiature di pelle, seguono il trattamento dei tessuti incatramati, secondo la specie.

815. Cinghie finite per trasmissioni:

a) di pelle a concia minerale o mista, quintale L. 180, coefficiente 0.1;

b) di pelle altrimenti conciata, quintale L. 125, coefficiente 0.1.

816. Accessori per macchine e parti di macchine, di pelle o di cuoio, quintale L. 125, coefficiente 0.1.

817. Guanti di pelle, anche semplicemente tagliati, 100 paia L. 20, coefficiente 0.1.

818. Tomaie giunte di pelle o di cuoio, di qualsiasi specie, paio L. 1.10, coefficiente 0.2.

819. Gambali di pelle o di cuoio, paio L. 2, coefficiente 0.5.

820. Selle, ciascuna L. 15, coefficiente 0.2.

821. Fornimenti da tiro, corregge, corde ed altri lavori da sellaio e da correggiaio, di pelle o di cuoio, quintale L. 125, coefficiente 0.2.

822. Valige, bauli, cappelliere e cassette da viaggio, di pelle o di cuoio, quintale L. 200, coefficiente 0.2.

823. Lavori di pelli conce senza pelo non nominati, quintale L. 250, coefficiente 0.2.

824. Tavole, sacchi, bandine o mappette, croci, tappeti, coperte o soppedanei, di pelli conce col pelo, quintale L. 100, coefficiente 0.2.

825. Lavori da pellicciaio non nominati, quintale L. 800, coefficiente 0.3.

CATEGORIA XLIII. — *Gomma elastica e guttaperca.*

826. Gomma elastica:

a) greggia, esente.

b) rigenerata, quintale L. 20;

c) mescolata con altre sostanze, non vulcanizzata, quintale L. 50.

Su questa voce hanno presentato un emendamento gli onorevoli Matteotti, Agostinone, Basso ed altri, perchè il dazio di questo e delle voci successive fino alla 836 sia ridotto a metà.

Onorevole Basso, mantiene il suo emendamento ?

BASSO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta ?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio.* Non l'accetta.

PRESIDENTE. La Commissione ?

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione.* Non l'accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Basso alla voce 826. (*Non è approvato.*)

La voce 826 si intende quindi approvata nel testo già letto.

Onorevole Basso il suo emendamento si riferisce a tutte le voci fino all'836. Insiste perchè io lo ponga ai voti per ogni voce ?

BASSO. No, non insisto.

827. Foglie e piastre, di gomma elastica:

a) segate, quintale L. 80, coefficiente 0.2;

b) altre:

1. miste a tessuti o con inserzione di tessuti, quintale L. 70, coefficiente 0.3;

2. contenenti filo di metallo o tele metalliche, quintale L. 40, coefficiente 0.3;

3. non nominate, quintale L. 60, coefficiente 0.2.

828. Tubi di gomma elastica:

a) di foglia segata, quintale L. 100, coefficiente 0.2;

b) altri:

1. misti a tessuti o con inserzione di tessuti, quintale L. 80, coefficiente 0.3;

2. contenenti filo di metallo o tele metalliche, quintale L. 50, coefficiente 0.3;

3. non nominati, esclusi quelli per camere d'aria di pneumatiche, quintale L. 70, coefficiente 0.2.

829. Corde e cordicelle, di gomma elastica, anche miste con materie tessili, quintale L. 60, coefficiente 0.2.

830. Fili di gomma elastica, di grossezza:

a) fino a 3 millimetri, quintale L. 150, coefficiente 0.1;

b) superiore a 3 millimetri, quintale L. 100, coefficiente 0.1.

831. Dischi, anche forati, strisce e valvole, di gomma elastica:

a) di foglia segata, quintale L. 110, coefficiente 0.2;

b) altri:

1. misti a tessuti o con inserzione di tessuti, quintale L. 90, coefficiente 0.3;

2. non nominati, quintale L. 80, coefficiente 0.2.

832. Cerchi e fasce, di gomma elastica, per coperture di ruote da veicoli:

a) misti a metallo, quintale L. 60, coefficiente 0.3;

b) altri, anche misti a tessuti, quintale L. 80, coefficiente 0.3.

833. Baderne:

a) miste a metallo, quintale L. 60, coefficiente 0.3;

b) altre, quintale L. 80, coefficiente 0.3.

834. Pneumatiche e camere d'aria, per ruote da veicoli, anche miste a tessuti, quintale L. 100, coefficiente 0.1.

835. Cinghie di trasmissione, di gomma elastica, miste a tessuti o con inserzione di tessuti, quintale L. 80, coefficiente 0.3.

836. Tappeti di gomma elastica:

a) misti a tessuti o con inserzione di tessuti, quintale L. 70, coefficiente 0.3;

b) altri, quintale L. 60, coefficiente 0.2.

837. Tessuti gommati, in pezza:

a) di seta o misti con seta in misura superiore a 50 per cento, dazio dei tessuti di seta, secondo la specie;

b) altri, aumento di lire 20 il quintale sul dazio del tessuto, secondo la qualità.

I tessuti a più doppi, riuniti da strati di gomma elastica, nella composizione dei quali entrino tessuti di differenti materie tessili, si classificano considerando come gommato il tessuto più fortemente tassato che entra nella loro composizione.

I tessuti greggi e imbianchiti ricoperti di gomma colorata non si considerano come tinti.

838. Passamani, nastri, galloni, cordoncini, maglie e tessuti, elastici:

a) misti a materie tessili vegetali, quintale L. 140, coefficiente 0.3;

b) altri, dazio dei passamani, nastri galloni, cordoncini, maglie e tessuti, della materia tessile di cui sono composti.

839. Oggetti di vestiario o da viaggio, di tessuto gommato, aumento di 25 per cento sul dazio del tessuto gommato del quale sono principalmente formati.

840. Lavori di tessuto gommato non nominati, aumento di 25 per cento sul dazio del tessuto gommato del quale sono principalmente formati.

841. Guanti di gomma elastica:

a) pesanti per paio 50 grammi o meno, chilogramma L. 4, coefficiente 0.2;

b) altri, comprese le parti di guanti, chilogramma L. 2.50, coefficiente 0.5.

842. Panetti o cannelli di gomma elastica, per cancelleria, anche con guaina di legno, quintale L. 80, coefficiente 0.1.

843. Lavori di gomma elastica non nominati:

a) di foglia segata, quintale L. 150, coefficiente 0.2;

b) altri, quintale L. 90, coefficiente 0.3.

844. Ebanite:

a) in fogli o in piastre, quintale L. 80, coefficiente 0.3;

b) in cilindri o in tubi, quintale L. 100, coefficiente 0.3;

c) in lavori non nominati, quintale L. 150, coefficiente 0.3.

845. Guttaperca:

a) greggia, esente;

b) in fogli o in piastre, dello spessore:
1. di mezzo millimetro o più, quintale L. 60, coefficiente 0.2;

2. inferiore a mezzo millimetro, quintale L. 100, coefficiente 0.2;

c) in lavori non nominati, quintale L. 120, coefficiente 0.3.

CATEGORIA XLIV. — Carta, cartoni e prodotti delle arti grafiche.

846. Pasta per la fabbricazione della carta:

a) meccanica:

1. umida, cioè con non meno di 50 per cento di acqua, quintale L. 1;

2. allo stato secco, quintale L. 2;

b) chimica (cellulosa), quintale L. 2.

847. Carta:

a) bianca o tinta in pasta:

1. non patinata:

a) I. in rotoli destinata a giornali, quintale L. 2;

II. in rotoli destinata ad altre pubblicazioni periodiche, quintale L. 10, coefficiente 0.2;

Le caratteristiche e la destinazione a servire per giornali o per altre pubblicazioni periodiche e l'effettivo impiego a questi usi devono essere determinati e accertati con le norme da stabilire dal ministro delle finanze.

β) altra, non rigata, quintale lire 12.50, coefficiente 0.5;

γ) rigata, quintale L. 17.50, coefficiente 0.3;

δ) foggata in buste, quintale lire 22.50, coefficiente 0.5;

2. patinata, anche da una sola parte, lucida od opaca, quintale L. 28, coefficiente 0.5;

b) colorita, argentata, dorata, dipinta o impressa a secco, quintale L. 40, coefficiente 0.3;

c) gommata, anche in strisce, quintale L. 22, coefficiente 0.2;

d) preparata per fotografia:

1. non sensibilizzata, quintale L. 75, coefficiente 0.3;

2. sensibilizzata, quintale L. 100, coefficiente 0.3;

Il dazio sulla carta preparata per fotografia, sensibilizzata, si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati.

e) da parati, quintale L. 30, coefficiente 0.6;

f) sugante e da filtri, quintale L. 12.50, coefficiente 0.5;

g) pergamenata (pergamena vegetale), quintale L. 45;

h) da involti, non bianca nè tinta, di peso inferiore a 300 grammi per metro quadrato:

1. di paglia gialla, naturale, anche lisciata, quintale L. 3, coefficiente 0.5;

2. di pasta di legno meccanica, cotta a vapore, di color bruno naturale, anche lisciata su entrambe le facce, pesante per metro quadrato:

a) meno di 40 grammi, quintale L. 8, coefficiente 0.5;

β) 40 grammi o più, ma meno di 300 grammi, quintale L. 5, coefficiente 0.5;

3. altra, ruvida, quintale L. 8, coefficiente 0.2;

i) smerigliata, quintale L. 8, coefficiente 0.5;

j) vetrata, quintale L. 5, coefficiente 0.2

848. Cartoni:

I cartoncini di peso inferiore a 300 grammi per metro quadrato seguono il trattamento della carta, secondo la specie. È fatta eccezione per i cosiddetti cartoncini Bristol, formati di diversi strati o fogli, riuniti mediante incollatura, i

quali si classificano come cartoni fini, qualunque ne sia il peso per metro quadrato:

a) ordinari:

1. non tinti nè lucidati, quintale L. 5, coefficiente 0.5;

2. tinti in pasta, non lucidati, quintale L. 6, coefficiente 0.5;

3. lucidati, quintale L. 12, coefficiente 0.5;

b) fini:

1. bianchi o tinti in pasta:

α) non patinati, quintale L. 20, coefficiente 0.5;

β) patinati, anche da una sola parte, lucidi od opachi, quintale L. 28, coefficiente 0.5;

2. coloriti, argentati, dorati o dipinti, quintale L. 40, coefficiente 0.3;

c) smerigliati, quintale L. 10, coefficiente 0.5;

d) vetrati, quintale L. 5, coefficiente 0.5;

e) vulcanizzati, quintale L. 50, coefficiente 0.3;

f) incatramati o induriti con cemento o ricoperti di sabbia, quintale L. 4, coefficiente 0.5;

849. Tubetti, spole e rocchetti, di carta o di cartone, per la filatura e la tessitura, quintale L. 30, coefficiente 0.2.

850. Carta e cartoni, tagliati in forma non rettangolare o piegati, per predisporli a un determinato uso o lavoro, o trinati, traforati, frastagliati o similmente lavorati, aumento di lire 15 il quintale sul dazio della carta o del cartone della rispettiva qualità.

851. Cartoni ondulati per imballaggi, quintale L. 20, coefficiente 0.2.

852. Scatole ed altri oggetti per imballaggio di merci, fatti con cartoni ordinari non tinti nè lucidati, quintale L. 20, coefficiente 0.5.

853. Lavori di cartone semplicemente foggiate a stampo, quintale L. 40, coefficiente 0.2.

854. Lavori di carta e di cartone, non nominati:

a) con guarnizioni di seta o di metallo dorato o argentato, quintale L. 100, coefficiente 0.5;

b) con altre guarnizioni non di carta nè di cartone, quintale L. 80, coefficiente 0.5;

c) altri, quintale L. 70, coefficiente 0.5.

855. Carte da giuoco, quintale L. 150.

L'importazione delle carte da giuoco è riservata allo Stato.

856. Cartoline illustrate:

a) a un colore, quintale L. 100, coefficiente 0.5;

b) a due o più colori, quintale L. 200, coefficiente 0.5.

857. Cartelli, etichette, annunci e simili, litografati oppure stampati con disegni o decorazioni, su carta o su cartone, quintale L. 100, coefficiente 0.5.

858. Carta stampata in fogli sciolti, senza disegni o decorazioni, dazio della carta non stampata, secondo la specie.

859. Carte geografiche:

a) stampate in lingua estera:

1. su carta o su cartone, in fogli sciolti o in atlanti semplicemente cuciti, esenti;

2. su carta foderata di tessuto, con o senza asticcioline di legno, o in atlanti rilegati, quintale L. 30, coefficiente 0.5;

Alla lettera b del n. 859 è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Matteotti, Agostinone, Musatti, Bellotti Pietro, Volpi, Basso, Bosi, Dugoni, Baldini, Panbianco:

« All'articolo 859. Carte geografiche.

b) 1. Dazio 40, coefficiente 0 ».

È presente l'onorevole Basso. Onorevole Basso, ella mantiene l'emendamento ?

BASSO. Lo mantengo, ma rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miliani.

MILIANI, *della Commissione*. A proposito di questo dazio è da osservare che era stato domandato un aumento notevolissimo da parte di tutti gli editori di carte geografiche. Noi non ne abbiamo tenuto conto, sebbene questo aumento meritasse considerazione, sotto un certo riguardo, perchè, anche in questa produzione, noi ci troviamo assai meno organizzati di quello che non si siano all'estero o specialmente in Germania. Ad ogni modo non è un dazio questo che, sopra un prodotto come quello delle carte geografiche, sia molto grave, e quindi la Commissione crede di mantenerlo così come è in tariffa.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'industria voglia esprimere il suo avviso.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Basso ella insiste nel suo emendamento ?

BASSO. Lo mantengo. Il dazio è troppo elevato; sono due mila lire al quintale!

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Per quelle stampate in lingua estera, è di trenta, e col trattato con la Francia è stato tolto il coefficiente.

PRESIDENTE. Dunque, per la lettera b) carte stampate in lingua italiana, l'onorevole Basso propone che il dazio sia di lire 40, senza coefficiente di maggiorazione.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Basso.

(Non è approvato).

S'intende, quindi, approvata la lettera b) della voce 859 nel testo proposto dal Governo e dalla Commissione, e cioè:

b) stampate in lingua italiana:

1. su carta o su cartone, in fogli sciolti o in atlanti semplicemente cuciti, quintale L. 100, coefficiente 0.5;

2. su carta foderata di tessuto, con o senza asticcioline di legno, o in atlanti rilegati, quintale L. 130, coefficiente 0.5.

Le carte mute seguono il trattamento di quelle stampate in lingua italiana.

860. Giornali:

a) illustrati e di mode:

1. stampati in lingua italiana:

α) su carta patinata, quintale, L. 28, coefficiente 0.5;

β) su altra carta, quintale L. 12.50 coefficiente 0.5;

2. stampati in altre lingue, esenti;

b) altri, esenti.

I giornali di data non recentissima, quando non siano resi insercibili ad altro uso fuorchè a quello di cartaccia da macero, seguono il trattamento della carta da involti, altra, ruvida.

861. Musica stampata o litografata:

a) in fogli e in fascicoli sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana, esenti;

b) rilegata in altro modo, quintale L. 20, coefficiente 0.5.

862 Libri stampati:

a) in lingua italiana, sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana, dazio della carta di cui sono composti;

b) in altre lingue, sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana, con copertina di cartone, anche ricoperti interamente di carta o di tela e col titolo stampato all'esterno della copertina, esenti;

c) rilegati:

1. in celluloido, osso, avorio, madreperla, tartaruga o in altre materie simili, quintale L. 120, coefficiente 0.5;

2. con guarnizioni di metallo prezioso, quintale L. 200, coefficiente 0.5;

3. in qualsiasi altro modo, quintale L. 20, coefficiente 0.5.

863. Registri:

a) sciolti o legati in cartone, quintale L. 22, coefficiente 0.5;

b) altri, quintale L. 40, coefficiente 0.5.

864. Altre stampe o litografie:

a) a un colore, quintale L. 100, coefficiente 0.5;

b) a due o più colori, quintale L. 200, coefficiente 0.5.

865. Manoscritti, esenti.

CATEGORIA XLV. — *Strumenti musicali.*

866. Sonerie musicali, con o senza scatola, ciascuna L. 2, coefficiente 0.5.

867. Organi:

a) da chiesa, quintale L. 16, coefficiente 1;

b) portatili, pesanti:

1. chilogrammi 200 o più, quintale L. 75, coefficiente 0.5;

2. meno di 200 chilogrammi, quintale L. 100, coefficiente 0.5.

L'onorevole Mazzini propone insieme agli onorevoli Buttafocchi e Benni il seguente emendamento:

« 867. Organi:

a) da chiesa:

1. montati, in tutto od in parte, sul valore 25 per cento;

2. non montati, in pezzi staccati, sul valore 25 per cento.

« Le tastiere di comando, anche presentate separatamente in mobili speciali, e le macchine da vento per organi, pagano come gli organi ».

MAZZINI. Lo trasformo in raccomandazione.

PRESIDENTE. Allora la voce 867 s'intende approvata.

868. Pianoforti:

a) semplici:

1. a tavola e verticali, ciascuno L. 150, coefficiente 0.5;

2. a coda, ciascuno L. 300, coefficiente 0.5;

b) con apparecchio interno per suonare meccanicamente, aumento di lire 50 sul dazio dei semplici.

A questa voce è stato presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Dudan, Ducos, Buttafocchi:

« Propongo che siano portate le seguenti variazioni alle voci della tariffa doganale generale qui segnate:

al n. 868-a 1. e 2. *Pianoforti completi che il coefficiente di maggiorazione da 0.5 venga portato a 4;*

al n. 868-b. *Sull'aumento di lire 50 venga aggiunto il coefficiente di maggiorazione 4;*

al n. 877-b. *Il coefficiente da 0.5 venga portato a 4. ».*

L'onorevole Buttafochi ha facoltà di svolgerlo.

BUTTAFOCHI. Abbiamo proposto questo emendamento, perchè riteniamo che sia un errore non concedere alla industria dei pianoforti quella protezione che è necessaria, perchè, di fronte alla concorrenza straniera, possa imporsi ed espandersi.

L'onorevole relatore, nella sua relazione, molto opportunamente ha ricordato che l'industria pianofortistica italiana ha una data di nascita assai recente. Infatti soltanto poco prima della guerra non esisteva in Italia l'industria dei pianoforti ed esisteva soltanto sotto forma di artigianato. Questa circostanza giustifica la protezione che domandiamo, perchè si tratta di tutelare e di proteggere un'industria bambina.

D'altra parte non bisogna dimenticare che in Italia noi abbiamo tutto quanto è necessario per la costruzione dei pianoforti, sia per quel che riguarda la mano d'opera, — perchè abbiamo maestranze capaci e sufficienti — sia per quel che riguarda le materie prime. Onde è che possiamo in oggi costruire pianoforti completamente italiani, sia dal punto di vista, ripeto, della mano d'opera, sia dal punto di vista delle materie prime. Accordando adunque a questa industria una adeguata protezione che le permetta di svilupparsi e di affermarsi, prego l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di tener presente anche quest'altra circostanza, che daremo pieno sviluppo ad una industria totalmente italiana.

Non basta: vi è anche un'altra circostanza che non bisogna dimenticare. Si tratta di un'industria eminentemente manifatturiera. Lo dimostra il fatto che per la costruzione di un pianoforte al giorno s'impiegano più di 80 operai. Se favoriremo questa industria, otterremo quindi di assorbire una notevole quantità di mano d'opera di cui in Italia abbiamo eccedenza.

Credo di avere a sufficienza dimostrato il buon fondamento del mio emendamento, perchè ritengo rilevanti e decisive le tre circostanze che concorrono. Cioè che si tratta di un'industria bambina, di un'industria completamente italiana, di un'industria eminentemente manifatturiera.

Ma voglio anche dimostrare alla Camera, con alcune cifre, che in oggi a questa industria si accorda una protezione quasi direi inversa. Vi è cioè uno stridente contrasto fra il modo in cui noi ci comportiamo verso la nostra industria ed il modo in cui le Nazioni straniere si comportano per la stessa

loro industria col nostro consenso. Mentre un pianoforte inglese, americano, francese per entrare in Italia paga 810 lire italiane carta, lo stesso pianoforte italiano se vuole entrare in Inghilterra, in America, in Francia, deve pagare un dazio doppio. Ora credo mi sia concesso di domandare alla cortesia dell'onorevole ministro dell'industria, se trova che sia logico che noi proteggiamo la nostra industria, che, lo ripeto, è bambina, molto meno di quello che le altre Nazioni proteggono la stessa loro industria, ripeto col nostro consenso. Se ritiene giusto che alla nostra industria, che è all'inizio del suo sviluppo, sia accordata minore protezione di quella consentita alla stessa industria presso le altre Nazioni dove è già consolidata.

Nè basta. I pianoforti tedeschi possono entrare in Italia; i pianoforti italiani invece non possono assolutamente entrare in Germania. Perchè questo contegno contraddittorio? Ed aggiungo, che mentre un pianoforte tedesco — intendo alludere ad un pianoforte verticale del costo di circa 4000 lire italiane — se vuole entrare in Inghilterra, in Francia, in America deve pagare un dazio equivalente a 3500 lire carta italiane, può invece entrare in Italia, pagando solo 810 lire italiane carta.

Questa è la precisa politica di protezione che noi facciamo all'industria dei pianoforti, assai differente da quella che ci viene insegnata dalle altre Nazioni. Da esse dovremmo apprendere a meglio tutelare la nostra industria, se non vogliamo che isterilisca. E notate, onorevoli colleghi, che se noi accorderemo alla nostra industria quella protezione che le è necessaria, non avverrà per questo che i consumatori pagheranno i pianoforti a costo superiore, che anzi i costi scemeranno, perchè con l'aumentata produzione ne diminuirà la spesa unitaria ed il giuoco della domanda e dell'offerta agirà a tutto favore del consumatore. Inoltre otterremo di far cessare che l'Italia sia invasa da pianoforti stranieri, ed eviteremo anche lo sconcio che oggi deve subire la nostra industria, perchè è bene lo si sappia, parecchi pianoforti italiani devono subire la mascheratura di una etichetta straniera, se vogliono essere venduti in Italia.

MAURO FRANCESCO. Questa è un'altra questione.

BUTTAFOCHI. Questo è un fatto doloroso, che avviene appunto perchè la nostra industria non ha una tutela sufficiente.

Per ultimo non dimentichiamo che non si tratta di un'industria che produca oggetti

di prima necessità, bensì produttrice di articoli, non necessari ed in gran parte di lusso, gli autopiani esclusivamente di lusso, perchè se è vero che vi sono delle persone che si servono del pianoforte a scopo di studio è anche vero che la maggior parte dei pianoforti costituiscono mobili di lusso nelle case agiate.

Per queste considerazioni confido che la Camera vorrà accogliere il mio emendamento, dando modo ad una industria completamente italiana ed eminentemente manifatturiera, di affermarsi e di aumentare la sua produzione, già ottima per la qualità dei prodotti, con la possibilità di consentire prezzi più convenienti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole BuoZZi. Ne ha facoltà.

BUOZZI. Ritengo che quando si discute di dazi doganali, compreso quello sui pianoforti, non si debba discutere prendendo ad esempio la protezione che viene applicata in altri paesi. Seguendo questa via, anzichè provvedere a mettere le nostre industrie in condizione di sostenere la concorrenza, la tariffa doganale finirebbe per diventare uno strumento di vera e propria guerra commerciale, che per un paese come il nostro, non può essere vantaggioso.

Ciò premesso, io prego il collega Buttafochi di persuadersi che il dazio che viene proposto per i pianoforti è già alto e che perciò dovrebbe essere non già aumentato, ma ridotto.

Il pianoforte comune viene venduto in Italia, a circa 4000 lire. E poichè il dazio è di lire 900, risulta che, dall'estero, il pianoforte ci viene per poco più di 3000 lire.

900 lire su 3000 significano un dazio *ad valorem* del 30 per cento, cifra secondo me altissima, specialmente se si tiene conto delle caratteristiche industriali del pianoforte, per la costruzione del quale non si richiede una quantità tale di materie prime di importazione, da mettere la nostra industria in condizione di grande inferiorità rispetto all'estero. Si tratta di una produzione soprattutto di qualità, e perciò, fino a quando non si riuscirà a costruire pianoforti buoni, è indiscutibile che il compratore preferirà pagare un prezzo più alto, piuttosto che comprare pianoforti inferiori.

BUTTAFOCHI. I pianoforti italiani sono migliori di quelli tedeschi.

BUOZZI. Sì, ci sono in Italia fabbriche di pianoforti che lavorano già bene.....

BUTTAFOCHI. Ma che stanno attraversando un periodo di crisi.

BUOZZI. ...e lei potrebbe rivolgersi per informazioni al suo collega di gruppo onorevole Ostinelli, il quale ha dichiarato in Commissione, che egli è interessato in una fabbrica di pianoforti, la quale lavora ottimamente e vive altrettanto ottimamente colla protezione attuale. La Camera, nel fissare i dazi, non può seguire le necessità degli stabilimenti che lavorano peggio; tutt'al più, può seguire una linea media. Per queste considerazioni a me pare che il dazio che si propone per i pianoforti comuni sia più che sufficiente. Io mi rifiuto poi di continuare a considerare il pianoforte come un oggetto di lusso. Chi ha viaggiato l'Europa sa quanto esso sia diffuso; nei paesi del nord, in quasi tutte le case operaie c'è il pianoforte. È quindi nostro compito cercare di diffonderlo anche in Italia, e ciò anche in omaggio all'assioma indiscutibile: che l'arte ingentilisce i costumi più di qualsiasi altra cosa. (*Approvazioni*).

L'onorevole Buttafochi deve poi considerare, che avendo la Commissione riscontrato una sperequazione fra il dazio nei pianoforti comuni e quello sui pianoforti a coda, per questi ultimi si propone un aumento. Noi avremmo preferito di ridurre il dazio sui pianoforti comuni, ma cedendo a parte delle considerazioni esposte ora anche dal collega Buttafochi, ci siamo rassegnati all'aumento del dazio sui pianoforti a coda, i quali possono essere considerati di lusso.

Io prego quindi la Camera di respingere la proposta dell'onorevole Buttafochi.

CHIESA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA. Aggiungo un'altra considerazione. I pianoforti italiani cominciano a vendersi in Italia, perchè sono a buon mercato; ma se voi mettete sopra questi pianoforti un dazio iperbolico, come quello proposto dall'onorevole Buttafochi, che si risolve in lire 2800 per pianoforte...

BUTTAFOCHI. No, onorevole Chiesa, c'è un equivoco. È vero che l'emendamento presentato dal collega Dudan, al quale io ho apposta la mia firma, parla di elevare a 4 il coefficiente di maggiorazione, ma ho già avvertito l'onorevole ministro e l'onorevole presidente della Commissione, e ad ogni modo lo chiarisco ora, che io propongo un coefficiente 1.

CHIESA. I pianoforti italiani si popolarizzano non in ragione della loro qualità, ma in ragione del buon prezzo, e noi dobbiamo essere i difensori dell'industria italiana; la quale sta a cuore tanto a lei, ono-

revole Buttafocchi, come a me. Perciò si tenga pago delle 900 lire, che sono anche troppe.

MILIANI, *relatore*. Io parlerò brevisimamente, e ricordando la prima volta in cui, non ancora deputato, presenziai dalla tribuna a una seduta della Camera. Parlava l'onorevole Bonghi, e diceva di sentirsi un poco del parere dell'avversario, come io trovo di sentirmi ora un poco del parere dell'onorevole Buttafocchi, perchè di questo parere fui nella Commissione.

Tengo però a dichiarare che per le considerazioni che sono state qui esposte dagli onorevoli Buozzi e Chiesa, per quello che fu accennato dall'onorevole presidente della Commissione, ritengo debbano mantenersi le conclusioni della Commissione.

Risparmio un discorso e aggiungo soltanto che il concetto fondamentale e l'indirizzo a cui s'è informata tutta l'opera della Commissione è stato sempre quello di ridurre al minimo i dazi, non avendo portato che eccezionalmente pochissimi aumenti.

Osservo poi all'onorevole Buttafocchi che per l'industria dei pianoforti, le fabbriche hanno in Italia le materie prime necessarie, mentre nella protezione che abbiamo accordato alle altre industrie l'abbiamo sempre accordata, tenendo in considerazione la mancanza delle materie prime e la deficienza delle maestranze.

Siccome questi due coefficienti non mancano all'industria dei pianoforti, è da ritenere che, anche con la protezione modesta accordata, tale industria possa svolgersi e prosperare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzini. Ne ha facoltà.

MAZZINI. Due parole soltanto. Ritengo che l'equivoco che esiste per l'industria dei pianoforti sia stato messo in chiaro dall'onorevole Chiesa, il quale però è venuto alla conclusione diametralmente opposta a quella cui sono venuto io. In Italia, è verissimo, la produzione italiana dei pianoforti comincia ad espandersi, ma perchè i prezzi dei piani sono tenuti notevolmente inferiori a quelli dei piani tedeschi. La dogana quindi che esiste sui pianoforti non può essere utilizzata dai fabbricanti italiani, che oggi non possono certo servirsi dei dazi doganali.

L'industria è costretta a vendere a prezzi bassi, e perciò come accennava l'onorevole Buttafocchi l'industria italiana è in condizioni di non poter più andare avanti, ed è costretta, dolorosamente, a ricorrere al mezzo di apporre su certi piani delle etichette straniere. Bisogna che il consumatore italiano, attraverso l'uso, si convinca

che esistono in Italia dei piani ottimi che non sono per nulla inferiori a quelli fabbricati all'estero.

CHIESA. Propaganda e buoni prezzi!

MAZZINI. Ma non è possibile proseguire come ora, in cui è necessario che i fabbricanti italiani deprezzino di circa 1000 lire il valore del pianoforte.

CHIESA. Non facciano degli impianti megalomani!

MAZZINI. Ella vuol alludere ad una fabbrica che ha fatto degli impianti troppo grossi per la costruzione dei pianoforti, ma ci sono tante altre fabbriche serie e modeste. Ora io dico che il consumatore sarebbe colpito, ove le fabbriche italiane potessero godere della protezione doganale; ma allo stato attuale esse non possono goderne.

BUOZZI. Allora non serve a niente.

MAZZINI. Ma, onorevole Buozzi, ella ha detto che i pianoforti italiani sono protetti con 900 lire su 4000 lire; cioè per circa il 27 o il 28 per cento. In realtà, non sono protetti per quella cifra, perchè debbono fare un prezzo inferiore al prezzo dei pianoforti tedeschi.

Lei, che ha ammesso che vi possa essere questa protezione delle 900 lire, per renderla effettiva bisogna per lo meno che si porti il coefficiente di maggiorazione ad uno. Questa è la verità. Quando il consumatore italiano si sarà convinto che un pianoforte italiano vale uno tedesco, allora potremo diminuire questo dazio. Prima non possiamo: sarebbe una cattiva azione nei riguardi dell'industria nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Buttafocchi mantiene il suo emendamento?

BUTTAFOCHI. Lo mantengo, ma ripeto che io propongo di portare il coefficiente di maggiorazione, soltanto ad uno.

PRESIDENTE. Avevo già capito... Metto dunque a partito, così modificato, l'emendamento dell'onorevole Buttafocchi, che non è accettato, nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto allora a partito la voce 868, nel testo concordato tra Governo e Commissione, di cui ho già dato lettura.

(È approvata).

Il seguito di questa discussione è rimesso alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 13.10.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia
AVV. CARLO FINZI.